Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 226

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 18 agosto 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di due proposte di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 17 agosto 1979, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: « Norme di attuazione di articoli dello statuto della regione siciliana e provvedimenti speciali urgenti per la Sicilia quale risarcimento danni per illeciti commessi contro gli emigranti siciliani dall'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, e dal consiglio superiore della Banca d'Italia ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via della Colonna Antonina n. 52, presso il sig. Salvatore Calì.

(7400)

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 17 agosto 1979, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: « Creazione di un organismo internazionale per la promozione della pace e del disarmo nel Mediterraneo con sede a Catania ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via della Colonna Antonina n. 52, presso il sig. Salvatore Calì.

(7401)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1979, n. **381**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 346 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in ottica:

Scuola di specializzazione in ottica

Art. 347. — E' istituita la scuola di specializzazione in ottica, la cui attività sarà coordinata dalle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di ingegneria.

Art. 348. — La scuola si propone di fornire una preparazione specifica nei campi dell'ottica moderna e di offrire una qualificazione professionale per l'inserimento sia nell'industria sia in attività di ricerca fondamentale e applicata.

Art. 349. — La scuola ha durata biennale e al termine di essa viene rilasciato, a coloro che hanno superato gli esami prescritti e preparato una tesi di ricerca (sperimentale e teorica), un diploma di specializzazione.

Art. 350. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in matematica, fisica, astronomia, chimica, ingegneria e scienza dell'informazione.

Art. 351. — La scuola si potrà valere, a mezzo di opportune convenzioni, anche di strutture didattico-scientifiche messe a disposizione dall'Istituto nazionale di ottica.

Art. 352. — Il consiglio scientifico della scuola è costituito da:

tre rappresentanti designati dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

tre rappresentanti designati dalla facoltà di ingegneria;

un rappresentante designato dalla facoltà di medicina;

due rappresentanti designati da enti partecipanti alla conduzione attiva della scuola mediante idonee convenzioni;

due rappresentanti di enti scientifici di ricerca che contribuiscono al finanziamento dell'attività didattica e scientifica della scuola;

due rappresentanti di industrie nazionali interessate, a mezzo di idonee convenzioni, all'attività della scuola e cooptati dai precedenti.

I membri del consiglio scientifico durano in carica tre anni e possono essere rinnovati.

Nella prima applicazione del presente statuto il consiglio scientifico è convocato da uno dei presidi delle due facoltà interessate. Successivamente il consiglio scientifico è convocato dal direttore della scuola, eletto ai sensi del successivo art. 353.

Art. 353. — Il consiglio scientifico della scuola elegge nel suo seno, tra i rappresentanti designati dalla Università, il direttore della scuola che dura in carica un biennio.

Art. 354. — I docenti sono proposti annualmente dal consiglio scientifico della scuola e possono essere anche di nazionalità straniera. Le nomine sono approvate dal senato accademico.

Art. 355. — Il direttore ha il compito di coordinare l'attività didattica in collaborazione con i docenti designati.

Art. 356. — Il numero degli iscritti alla scuola non può superare il limite di quindici per ciascun anno. La selezione dei candidati all'ammissione al primo anno della scuola è fatta da una commissione composta dal direttore della scuola e da due docenti, sulla base dei titoli e dell'esito di un colloquio.

Art. 357. — L'allievo deve seguire i due laboratori, più almeno due fra gli altri corsi annuali e quattro fra gli altri corsi semestrali, e in più svolgere una tesi originale di ricerca. Il piano di studi è concordato da ciascun allievo con una commissione formata dai docenti.

Corsi previsti:

Corsi annuali:

1) elementi di fisica quantistica e statistica;
2) spettroscopia e fisica stati condensati;
3) ottica generale;
4) ottica quantistica;
5) laboratori di ottica;
6) laboratori ottica avanzata (orientati sul soggetto della tesi).

Corsi semestrali:

7) tecniche matematiche (analitiche e numeriche);
8) tecniche e applicazione dei Laser;
9) progettazione e calcolo ottico;
10) applicazioni dell'ottica coerente;
11) strumentazione ottica;
12) strumentazione elettronica per l'ottica;
13) materiali e dispositivi per optoelettronica;
14) tecniche infrarosso;
15) elaborazione delle immagini;
16) scienze della visione;
17) lavorazioni e collaudi ottici;
18) strumentazione ottica per biomedica.

Sono inoltre previsti i corsi monografici su soggetti sia fondamentali sia applicativi. Tali corsi, che potranno anche sostituire alcuni dei corsi sopra elencati, saranno stabiliti di anno in anno con approvazione del senato accademico, su proposta del consiglio scientifico.

Art. 358. — Per la scuola di specializzazione si esigono le tasse di immatricolazione, di iscrizione, le soprattasse annuali per esami di profitto, i contributi di riscaldamento e studenteschi nella misura stabilita per la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, corso di laurea in fisica, oltre agli eventuali contributi di laboratorio il cui ammontare è stabilito dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio scientifico, sentito il senato accademico.

La tassa di diploma è fissata in L. 6.000 a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Art. 359. — Alle spese di funzionamento e a quelle di attivazione dei corsi la scuola fa fronte con la quota ad essa destinata delle tasse pagate dagli iscritti, con i finanziamenti ministeriali alla scuola e con eventuali contributi alla scuola da parte di enti pubblici e privati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1979

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1979
Registro n. 60 *Istruzione, foglio n.* 183

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1979, n. **382.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 75 è modificato nel senso che l'istituto di microbiologia è riconosciuto come istituto policattedra di microbiologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1979
Registro n. 60 *Istruzione, foglio n.* 195

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1979, n. **383**.

Autorizzazione all'Automobile club di Torino ad acquistare un immobile.

N. 383. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, l'Automobile club di Torino viene autorizzato ad acquistare in proprietà dall'ingegner Giovanni Lancia, al prezzo complessivo di L. 65.000.000, una porzione immobiliare facente parte del fabbricato sito in Torino, corso Francia n. 66, angolo via Morghen, costituita da un salone, con annessi due vani e servizi, al piano terra ed una cantina al piano sotterraneo, per una superficie complessiva di mq 185, censita alla partita n. 20960, foglio 176, mappale n. 1417 sub 13 del nuovo catasto edilizio urbano, da adibire a sede di delegazione dell'ente stesso.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1979
Registro n. 3 *Turismo, foglio n.* 109

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1979.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1945, n. 392;
Visto il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 725;
Vista la legge 20 ottobre 1949, n. 840;
Vista la legge 30 luglio 1959, n. 611;
Vista la legge 22 dicembre 1959, n. 1101;
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;
Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Visto il proprio decreto 11 agosto 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1977, registro n. 3 Monopoli, foglio n. 339, con il quale sono stati nominati i componenti del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato per il triennio dall'11 agosto 1977 al 10 agosto 1980;
Ritenuto di doversi provvedere alla sostituzione in seno al predetto consiglio del sig. Silverio Sellitti, componente effettivo, dimissionario;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Decreta:

Articolo unico

Il sig. Gianfranco Venturelli è nominato, a decorrere dalla data del presente decreto, membro effettivo del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, in rappresentanza del personale e in sostituzione del sig. Silverio Sellitti, dimissionario.

Il sig. Gianfranco Venturelli resta in carica sino alla scadenza dei poteri del consiglio di amministrazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1977, citato nelle premesse.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1979

PERTINI

ANDREOTTI — MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1979
Registro n. 3 *Monopoli, foglio n.* 267

(7305)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 luglio 1979.

Modificazione all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976, concernente la determinazione degli uffici del Ministero della difesa competenti a disporre il collocamento a riposo del personale e la liquidazione del trattamento di quiescenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976, concernente il decentramento pensionistico nell'ambito del Ministero della difesa;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della difesa e del tesoro;

Decreta:

L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976, citato in premessa, è sostituito dal seguente:

« Art. 4. — L'ufficio del Ministero della difesa competente a liquidare il trattamento normale di quiescenza dei personali militari dell'Esercito non in servizio nelle destinazioni di cui all'art. 2, di tutto il personale militare della Marina, dell'Aeronautica, dei cappellani militari, dei commissari di leva nonché dei personali civili contemplati al precedente art. 3, è la Direzione generale delle pensioni.

La Direzione generale predetta è altresì competente a provvedere alla liquidazione dell'indennità per una volta tanto in luogo di pensione e alla costituzione della posizione assicurativa per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché alla liquidazione del trattamento di quiescenza privilegiato, per tutto il personale militare e civile del Ministero della difesa ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — RUFFINI — PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1979
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 18

(7330)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1979.

Cessazione dell'archivio notarile sussidiario di Rossano Calabro.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 3 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;

Visti gli articoli 3, ultimo comma, e 5, commi primo e terzo, del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1979 concernente le attribuzioni delegate al Sottosegretario di Stato;

Considerato che con effetto 1° febbraio 1925 l'archivio notarile del distretto di Rossano Calabro venne soppresso a seguito della riunione del distretto stesso a quello di Cosenza, continuando peraltro a funzionare temporaneamente con la denominazione di « sussidiario »;

che in data 26 marzo 1979 sono state portate a termine le operazioni relative alla concentrazione del materiale documentario di pertinenza del soppresso archivio notarile di Rossano nella sede di Cosenza;

che sono state chiuse tutte le scritture contabili del predetto ufficio;

Decreta:

L'archivio notarile del distretto di Rossano Calabro, soppresso con effetto 1° febbraio 1925, cessa di funzionare a decorrere dal ventisei marzo millenovecentosettantanove.

Roma, addì 31 maggio 1979

p. *Il Ministro*: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1979
Registro n. 18 Giustizia, foglio n. 309

(7211)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Salumificio Fiorucci Cesare S.p.a., in Pomezia - S. Palomba.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di carne congelata di origine e provenienza Uruguay la ditta Salumificio Fiorucci Cesare S.p.a. ha effettuato un pagamento anticipato di $ 35.214,49 e $ 91.984,30 di cui al mod. *B*-Import n. 5309837 del 21 giugno 1976 e mod. *B*-Import n. 5309847 del 21 giugno 1976 rilasciato dal Banco di Roma in data 21 giugno 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata alla dogana di Roma il 10 dicembre 1976 e 30 marzo 1977 con un ritardo, quindi, di giorni centododici e duecentoventitre rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 707403 del 27 luglio 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i motivi addotti a giustificare il ritardato sdoganamento rivestono carattere esclusivamente commerciale poichè la ditta essendo venuta a conoscenza dell'apertura di un contingente tariffario comunitario di carne bovina, provvedeva ad effettuare le operazioni commerciali; ma avendo ottenuto l'assegnazione di una quota minore del previsto la ditta per evitare maggiori oneri finanziari provvedeva a vendere parte della merce allo stato estero e ad altri titolari di licenza utilizzando solo parzialmente il normale regime di « abbinamento » con acquisti compensativi di merce nazionale AIMA; motivi che non esimono dall'osservanza degli obblighi assunti a fronte della predetta notifica bancaria;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 28 luglio 1978 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Salumificio Fiorucci Cesare S.p.a., mediante fidejussione del Banco di Roma, in Roma, nella misura del 5% di $ 127.198,79 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(6856)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1979.

Sostituzione del commissario liquidatore della cassa di soccorso per il personale della società Tambellini di Lucca.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto l'art. 2 della legge citata, il quale dispone che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e per la nomina dei commissari liquidatori;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il proprio decreto in data 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse di soccorso per il personale dipendente dalle aziende autoferrotranviarie;

Considerato che il dott. Mario Stamati, commissario liquidatore della cassa di soccorso per il personale della società Tambellini di Lucca, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina di un nuovo commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Liliano Tambellini è nominato commissario liquidatore della cassa di soccorso per il personale della società Tambellini di Lucca in sostituzione del dott. Mario Stamati, dimissionario.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349 e della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere a termini dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 9 luglio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della sanità
ANSELMI

p. *Il Ministro del tesoro*
ERMINERO

(6942)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1979.

Nomina del commissario liquidatore del fondo interaziendale assistenza sanitaria dirigenti delle società Ansaldo meccanico-nucleare e NIRA - Nucleare italiana reattori avanzati.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della citata legge, il quale dispone che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali, comunque denominati e strutturati, di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e per la nomina dei commissari liquidatori;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativa all'istituzione del servizio sanitario nazionale;

Ritenuto, in attuazione del disposto di cui al terzo comma dell'art. 2 sopracitato, di dover provvedere in particolare nei confronti del fondo interaziendale assistenza sanitaria dirigenti delle società, Ansaldo meccanico-nucleare e NIRA - Nucleare italiana reattori avanzati, con sede in Genova, via G. D'Annunzio, 113;

Decreta:

Art. 1.

L'ing. Gian Mauro Sciagata, commissario straordinario del fondo interaziendale assistenza sanitaria dirigenti delle società: Ansaldo meccanico-nucleare e NIRA - Nucleare italiana reattori avanzati, è nominato commissario liquidatore dell'ente stesso.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349 e della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successiva comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 9 luglio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della sanità
ANSELMI

p. *Il Ministro del tesoro*
ERMINERO

(6844)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Conceria Matteucci Adolfo, in Ponte a Egola.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di pelli di pitone greggie di origine Indonesia e provenienza Singapore, la ditta Conceria Matteucci Adolfo, in Ponte a Egola (Pisa), ha effettuato un pagamento anticipato di $ 10.000 di cui al mod. *B*-Import n. 3691555 rilasciato dalla Cassa di risparmio di Firenze in data 5 luglio 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Livorno il 5 luglio 1974 con un ritardo, quindi, di giorni diciannove rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 621.242 del 24 agosto 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i motivi addotti dalla ditta per giustificare il tardivo perfezionamento dell'operazione secondo la stessa dovuto al ritardato rilascio del certificato veterinario da parte delle competenti autorità del porto di Livorno, avvenuto peraltro in epoca successiva alla data di accettazione della dichiarazione di importazione definitiva non esimono dall'osservanza degli obblighi valutari assunti a fronte della predetta notifica;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione, fatta dall'interessata con istanza del 28 luglio 1978 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Conceria Matteucci Adolfo mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Firenze, in Fucecchio, nella misura del 5% di $ 10.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(6859)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1979.

Nomina del commissario liquidatore della cassa per l'assistenza sanitaria per i dirigenti della società Finmeccanica.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della citata legge, il quale dispone che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali, comunque denominati e strutturati, di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e per la nomina dei commissari liquidatori;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativa all'istituzione del servizio sanitario nazionale;

Ritenuto, in attuazione del disposto di cui al terzo comma dell'art. 2 sopracitato, di dover provvedere in particolare nei confronti della cassa per l'assistenza sanitaria per i dirigenti della società Finmeccanica, con sede in Roma, viale Maresciallo Pilsudski, 92;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Vito Maiolino, commissario straordinario della cassa per l'assistenza sanitaria per i dirigenti della società Finmeccanica, è nominato commissario liquidatore dell'ente stesso.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349 e della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successiva comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 9 luglio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della sanità
ANSELMI

p. *Il Ministro del tesoro*
ERMINERO

(6841)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Luigi Cattaneo Martinetta S.p.a., in Rovellasca.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura dei 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di tessuti di cotone di origine e provenienza Tailandia, la ditta Luigi Cattaneo Martinetta di Rovellasca ha effettuato un pagamento anticipato di $ 13.756,40 di cui al mod. *B*-Import n. 6031269 rilasciato dal Credito varesino di Saronno in data 2 marzo 1977;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 6 settembre 1977 con un ritardo, quindi, di centotrentotto giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 490.366 dell'8 febbraio 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che le ragioni addotte dall'operatore e cioè il mancato arrivo a Genova della nave vettrice e l'impossibilità di utilizzare la dichiarazione d'importazione, la richiesta di nuovo certificato, i disguidi postali nella recizione di tale licenza e la chiusura dello stabilimento per le ferie estive, sono motivi di ordine strettamente commerciale;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza dell'8 febbraio 1979 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Luigi Cattaneo Martinetta mediante fidejussione del Credito varesino di Saronno nella misura del 5% di $ 13.756,40 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(6863)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Conceria « La Fenice », in S. Croce sull'Arno.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di 40 casse di pelli caprine di origine e provenienza India la ditta Conceria « La Fenice », in S. Croce sull'Arno, ha effettuato un pagamento anticipato di Lgs. 23.160 di cui al modello *B*-Import n. 3691535 rilasciato dalla Cassa di risparmio di Firenze in data 7 giugno 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui

all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Trieste il 15 novembre 1974 con un ritardo, quindi, di giorni centoventisette limitatamente a Lgs. 2.308,12 rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 901/11735 del 6 giugno 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i motivi addotti a giustificare il ritardo nello sdoganamento di merce per Lgs. 2.308,12, e cioè dall'esistenza di disposizioni contrattuali internazionali in ossequio alle quali l'operatore italiano ha disposto il deposito di una parte della merce presso il porto d'imbarco, si riferiscono a norme già note all'operatore e quindi prevedibili;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 14 giugno 1978 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Concerie « La Fenice » mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Firenze nella misura del 5% di Lgs. 2.308,12 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(6860)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ceppi Ratti, in Oleggio Castello.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di 230 colli di giocattoli di origine e provenienza Francia, la ditta Ceppi Ratti di Oleggio Castello ha effettuato un pagamento anticipato di F.F. 35.280 di cui al mod. *B*-Import n. 4094783 rilasciato dalla sede di Novara della Cassa di risparmio delle provincie lombarde in data 12 novembre 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Arona il 12 ed il 25 marzo 1975 con un ritardo, quindi, di novanta e centotre giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 989231 dell'11 gennaio 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che l'intera partita di merce era giunta a destino prima dell'esborso di cui sopra ma che per motivi di natura strettamente commerciale (l'operatore avrebbe dato la precedenza allo sdoganamento di merci per le quali c'era un più rapido assorbimento da parte del mercato interno), è stata sdoganata oltre il termine di validità dell'impegno;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 25 settembre 1975 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto le motivazioni addotte dall'interessata non sono tali da configurarsi quali « cause di forza maggiore »;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ceppi Ratti mediante fidejussione della Cassa di Risparmio delle provincie lombarde nella misura del 5 % di F.F. 35.280 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(6861)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1979.

Nomina del commissario liquidatore del fondo assistenza sanitaria dirigenti Olivetti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITA'

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto l'art. 2 della citata legge, il quale dispone che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali, comunque denominati e strutturati, di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e per la nomina dei commissari liquidatori;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativa all'istituzione del servizio sanitario nazionale;

Ritenuto, in attuazione del disposto di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, di dover provvedere in particolare nei confronti del fondo assistenza sanitaria dirigenti Olivetti, con sede in Ivrea, via G. Jervis, 77;

Decreta:

Art. 1.

L'ing. Alberto Nicoletti Altimari, commissario straordinario del fondo assistenza sanitaria dirigenti Olivetti, con sede in Ivrea, via G. Jervis, 77, è nominato commissario liquidatore dell'ente stesso.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349 e della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successiva comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 9 luglio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della sanità
ANSELMI

p. *Il Ministro del tesoro*
ERMINERO

(6840)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1979.

Nomina del commissario liquidatore del fondo di assistenza sanitaria dirigenti della Chiari & Forti S.p.a.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITA'

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della citata legge, il quale dispone che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali, comunque denominati e strutturati, di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e per la nomina dei commissari liquidatori;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativa all'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto, in attuazione del disposto di cui al terzo comma dell'art. 2 sopracitato, di dover provvedere in particolare nei confronti del fondo di assistenza sanitaria dirigenti della Chiari & Forti S.p.a., con sede in Silea (Treviso);

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Alberto Gaspari, commissario straordinario del fondo di assistenza sanitaria dirigenti della Chiari & Forti S.p.a., è nominato commissario liquidatore dell'ente stesso.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349 e della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successiva comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 9 luglio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della sanità
ANSELMI

p. *Il Ministro del tesoro*
ERMINERO

(6838)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1979.

Nomina del commissario liquidatore della cassa assistenza sanitaria dirigenti aziende industriali della provincia di Perugia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITA'

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della citata legge, il quale dispone che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali, comunque denominati e strutturati, di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e per la nomina dei commissari liquidatori;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativa all'istituzione del servizio sanitario nazionale;

Ritenuto, in attuazione del disposto di cui al terzo comma dell'art. 2 sopracitato, di dover provvedere in particolare nei confronti della cassa assistenza sanitaria dirigenti aziende industriali della provincia di Perugia;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Sestilio Zucchetti, commissario straordinario della cassa assistenza sanitaria dirigenti aziende industriali della provincia di Perugia, è nominato commissario liquidatore dell'ente stesso.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349 e della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successiva comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 9 luglio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della sanità
ANSELMI

p. *Il Ministro del tesoro*
ERMINERO

(6843)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1979.

Nomina del commissario liquidatore del fondo assistenza sanitaria dirigenti aziende industriali di Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITA'

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto l'art. 2 della citata legge, il quale dispone che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali, comunque, denominati e strutturati, di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e per la nomina dei commissari liquidatori;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativa all'istituzione del servizio sanitario nazionale;

Ritenuto, in attuazione del disposto di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, di dover provvedere in particolare nei confronti del fondo assistenza sanitaria dirigenti aziendali industriali, con sede in Torino, via Fanti, 17;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Aldo Baro, commissario straordinario del fondo assistenza sanitaria dirigenti aziende industriali, con sede in Torino, via Fanti 17, è nominato commissario liquidatore dell'ente stesso.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349 e della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successiva comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 9 luglio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della sanità
ANSELMI

p. *Il Ministro del tesoro*
ERMINERO

(6842)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, in Treviso.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede in Treviso, approvato con decreto ministeriale 30 novembre 1948, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della citata Cassa in data 28 febbraio 1978, 7 giugno 1979 e 12 luglio 1979;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

E' approvato il nuovo testo dello statuto della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede in Treviso, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: PANDOLFI

STATUTO DELLA CASSA DI RISPARMIO DELLA MARCA TRIVIGIANA

Titolo I

COSTITUZIONE - SEDE - SCOPO - PATRIMONIO

Art. 1.

La Cassa di risparmio della Marca Trivigiana è stata istituita su iniziativa del Monte di pietà di Treviso con sua deliberazione consiliare del 27 marzo 1913.

Il riconoscimento in ente morale è avvenuto con regio decreto n. 1348 del 30 novembre 1913.

La Cassa di risparmio è la continuazione della prima Cassa di risparmio aperta in Treviso il 12 febbraio 1822 su «avviso» promulgato il 31 gennaio dello stesso anno.

Essa con regio decreto 21 giugno 1928, n. 1692, si è unita consensualmente con la Cassa di risparmio di Castelfranco Veneto aperta il 12 febbraio 1822 in base al manifesto istitutivo del 30 gennaio precedente. Ha nel 1942 al 31 dicembre incorporato il Monte di pietà di Treviso fondato nel 1496. Nel 1938 ha assorbito la Banca popolare di Asolo.

La Cassa di risparmio della Marca Trivigiana è la continuazione anche dei Monti di pietà di Asolo, di Castelfranco Veneto e di Vittorio Veneto.

La Cassa di risparmio della Marca Trivigiana ha la sede legale in Treviso e fa parte della Federazione delle Casse di risparmio delle Venezie.

Essa è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia ed in particolare dal presente statuto.

Art. 2.

La Cassa si propone di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo i risparmi e dando ad essi conveniente collocamento, con criteri suscettibili di assicurare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

Nella scelta degli impieghi dovranno essere preferite le iniziative di pubblico interesse e le operazioni di credito a favore del settore agricolo.

Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto e ad opere di beneficenza, assistenza e di pubblica utilità, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 55.

Art. 3.

La Cassa svolge la sua attività, anche con proprie dipendenze, nella zona di sua competenza ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dal fondo di dotazione;

b) dal fondo di riserva ordinario;

c) dal fondo di garanzia federale;

d) dal fondo di riserva straordinario;

e) dal fondo per le oscillazioni del valore dei titoli;

f) dal fondo per perdite eventuali;

g) da altri eventuali fondi, costituiti per scopi speciali, comunque denominati.

Art. 5.

Sono organi della Cassa:

1) il consiglio di amministrazione;

2) il comitato, quando sia costituito a termine del successivo art. 14;

3) il presidente;

4) il collegio sindacale;

5) il direttore generale;

6) il comitato di Castelfranco Veneto e le commissioni di sconto quando eventualmente costituite a norma del presente statuto.

Titolo II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione è composto del presidente, di due vice presidenti e di sei consiglieri.

Il presidente ed i due vice presidenti, di cui uno deve appartenere al comune di Treviso e l'altro al mandamento di Castelfranco Veneto, sono nominati a norma di legge.

I consiglieri vengono nominati:

a) uno dal prefetto di Treviso;

b) uno dall'amministrazione provinciale di Treviso;

c) due dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Treviso;

d) uno dall'amministrazione comunale di Treviso;

e) uno (che dovrà risiedere nel mandamento di Castelfranco Veneto) dal consiglio di amministrazione delle opere pie di Castelfranco Veneto.

I componenti il consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali.

La nomina non comporta rappresentanza, negli organi amministrativi, degli enti dai quali proviene la nomina stessa.

Quando l'ente cui spetta la nomina non vi provveda entro tre mesi dalla richiesta della stessa, da effettuarsi dal presidente del consiglio di amministrazione a mezzo di lettera raccomandata, la nomina è demandata al prefetto della provincia di Treviso.

Art. 7.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

1) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale;

2) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dirigenti, funzionari ed impiegati della Cassa.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti di ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

I componenti il consiglio di amministrazione non possono contrarre obbligazioni dirette o indirette con la Cassa e ove venissero ad assumerle, per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dal consiglio di amministrazione.

Qualora, però, le obbligazioni siano sorte per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministratore, la decadenza sarà dichiarata solo nel caso in cui siffatte obbligazioni non vengano estinte nel termine di sei mesi dalla data di assunzione delle stesse.

Art. 8.

Il presidente ed i vice presidenti durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

I componenti il consiglio di nomina non governativa durano in carica quattro anni e sono confermabili.

Nei casi, però, di integrale ricostituzione del consiglio, numero quattro componenti (esclusi il presidente ed i vice presidenti) scadono anticipatamente di carica come segue: numero due alla fine del secondo anno dalla ricostituzione e numero due alla fine del terzo anno.

I consiglieri che scadono alla fine del secondo e del terzo anno sono determinati da sorteggio.

I componenti il consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 9.

Al presidente, ai vice presidenti ed agli altri amministratori si potrà corrispondere, per l'intervento alle adunanze del consiglio, dei due comitati, di commissione di sconto e di eventuali altre commissioni, nonché per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio previste da atti o da norme regolamentari interni, oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza.

Per il presidente e i vice presidenti la misura della medaglia di presenza sarà fissata con decreto del Ministro del tesoro.

Per gli altri consiglieri la medaglia di presenza sarà stabilita dal consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle istruzioni emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Comunque, al presidente, ai vice presidenti ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta dall'Istituto più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art 10.

Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa, ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonchè dei regolamenti organici del personale della Cassa e delle gestioni ad essa aggregate;

3) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale della Cassa e sulla loro applicazione per la parte dai contratti stessi espressamente demandata al consiglio;

4) sulla nomina del direttore generale, dei due vice direttori generali e del personale delle categorie dei dirigenti e dei funzionari, nonchè sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

5) sull'eventuale delega al comitato, di cui all'art. 14, dei provvedimenti concernenti il restante personale, fermo rimanendo quanto stabilito al precedente punto 4);

6) sulla costituzione dei due comitati, di commissioni di sconto e di commissioni consultive occasionali o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e la durata;

7) sulla nomina dei consiglieri che dovranno far parte del comitato, con le modalità previste al successivo art. 14, dei componenti delle commissioni di sconto e di quelle consultive;

8) sulle operazioni di che all'art. 41 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonchè; su proposta del direttore generale, ai preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità. Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione;

9) sulla misura delle medaglie di presenza da corrispondere ai componenti il consiglio, i comitati e le commissioni, nonchè sulla misura della retribuzione del collegio sindacale con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza, salvo quanto disposto dall'art. 9 per la determinazione della misura delle medaglie di presenza da corrispondere al presidente ed ai vice presidenti dell'ente;

10) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenze;

11) sul bilancio annuale;

12) sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di assistenza, di beneficenza e di pubblica utilità;

13) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa ai sensi delle vigenti disposizioni, e sulla loro classificazione;

14) sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle II.DD. e di servizi di tesoreria regionale, provinciale e comunale, nonchè di servizi di cassa in genere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

15) sulle vendite e sugli acquisti di immobili nonchè sulle locazioni con canone annuale superiore a L. 1.000.000 o durata superiore ad anni tre;

16) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di L. 5.000.000;

17) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti della Cassa già estinti;

18) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni di impiego;

19) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a L. 5.000.000;

20) sull'eventuale nomina di rappresentanti della Cassa in seno agli organi amministrativi e sindacali degli enti al cui capitale la Cassa partecipa.

Art 11.

Ferme le attribuzioni del direttore generale di cui all'articolo 21, il consiglio può conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, ad amministratori su proposta del presidente.

Inoltre il consiglio può, su proposta del direttore generale, conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, al personale della Cassa.

Art. 12.

Il consiglio si aduna, di regola, una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno quattro membri, o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in particolare, quelle previste per i limiti di autonomia di cui al punto 8) dell'art. 10 e quelle di che allo art. 14 relative alla costituzione del comitato, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente residente a Treviso; in caso di assenza od impedimento di entrambi, dall'altro vice presidente ed in assenza od impedimento anche di questi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono redatti da un segretario nominato dal consiglio, scelto tra i dirigenti o i funzionari dell'Istituto.

I verbali, firmati dal presidente e dal segretario del consiglio, sono controfirmati dal direttore generale.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 13.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

Il consigliere dichiarato decaduto non potrà essere nominato nel triennio successivo.

Titolo III
COMITATO

Art. 14.

Il comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, dei due vice presidenti, di due consiglieri nominati annualmente dal consiglio, e del direttore generale.

Con la stessa maggioranza di voto prevista al comma precedente il consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del comitato.

Art. 15.

Il comitato sovraintende alla gestione ordinaria, delibera su quanto gli è stato delegato dal consiglio ed esprime i pareri che gli siano richiesti dal consiglio stesso.

Art. 16.

Il comitato si aduna, di regola, una volta la settimana ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o uno dei suoi membri ne faccia richiesta.

Presiede le adunanze il presidente o chi lo sostituisce.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno quattro membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per quanto concerne gli avvisi di convocazione, la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza, si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 12.

Art. 17.

Il comitato funziona anche quale commissione di sconto presso la sede centrale.

Art. 18.

Presso la sede di Castelfranco Veneto funziona un comitato particolare composto di cinque membri come segue:

a) del vice presidente, residente nella zona, che lo presiede e del consigliere nominato dal consiglio di amministrazione delle opere pie di Castelfranco Veneto;

b) di altri due membri eletti dal consiglio di amministrazione pure fra cittadini residenti nel mandamento di Castelfranco Veneto;

c) del direttore generale.

Il comitato predetto:

1) vigila sull'andamento della sede di Castelfranco Veneto;

2) delibera su quanto gli venisse delegato dal consiglio ai sensi dell'art. 10;

3) delibera inoltre sulle operazioni di sconto in conformità a quanto delegatogli dal consiglio di amministrazione;

4) esprime parere sugli argomenti e pratiche che il consiglio di amministrazione credesse opportuno di segnalargli;

5) esprime altresì parere in merito alle riduzioni, postergazioni e cancellazioni ipotecarie nei limiti di competenza della propria zona.

Il direttore della sede compartimentale di Castelfranco assiste con voto consultivo e con funzioni di segretario alle adunanze del comitato stesso.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno tre membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la adunanza.

Titolo IV
PRESIDENTE

Art. 19.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il comitato e le commissioni consultive.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento generale della Cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio o del comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche od alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni ed alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria, di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente residente a Treviso; in caso di assenza o di impedimento di entrambi, l'altro vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dell'art. 12 è qualificato il più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente rappresenta la Cassa in seno ai consigli della Federazione delle Casse di risparmio delle Venezie, dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, dell'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie, dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, dell'Associazione fra le casse di risparmio italiane, dell'Istituto di credito per il fianziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Venezie - Mediocredito delle Venezie, e degli enti al cui capitale la Cassa partecipa.

Qualora l'ammontare dei depositi fiduciari desse diritto ad una maggiore rappresentanza in seno alla predetta Federazione delle Venezie e all'Istituto federale, l'altro rappresentante sarà di diritto il vice presidente appartenente alla zona di Castelfranco Veneto.

Il presidente può dare mandato ad avvocati e procuratori per la rappresentanza in giudizio della Cassa per tutte quelle cause attive o passive per le quali non sia necessaria l'autorizzazione del consiglio di amministrazione prevista dall'art. 10 al punto 16).

Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta e per singoli affari, chi lo sostituisca nella rappresentanza della Cassa.

Titolo V
COLLEGIO SINDACALE

Art. 20.

Presso la Cassa funziona un collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le casse di risparmio, nonchè dalle norme contenute negli articoli 2403 e 2407 del codice civile.

Di essi, uno è nominato dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Treviso e due dalla Federazione delle casse di risparmio delle Venezie.

I sindaci restano in carica per la durata prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia e sono confermabili.

Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione e possono assistere alle adunanze del comitato.

La retribuzione dei membri del collegio sindacale è fissata dal consiglio di amministrazione con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza.

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di che al precedente art. 7 in materia di incompatibilità e di obbligazioni.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato nel triennio successivo.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione di cui all'art. 10, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

Titolo VI
DIRETTORE GENERALE

Art. 21.

Il direttore generale:

a) è membro di diritto dei due comitati, interviene con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto e può intervenire alle riunioni delle commissioni di sconto e consultive costituite ai sensi del n. 6) dell'art. 10;

b) è capo di tutti i servizi e del personale della Cassa;

c) indirizza l'attività del personale della Cassa sia nei rapporti interni che esterni, curandone il coordinamento secondo le direttive del consiglio di amministrazione;

d) provvede ad istruire gli affari ed a sottoporli, con apposita relazione da lui firmata, alle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del comitato ed esegue le deliberazioni stesse;

e) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria e le girate ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private;

f) controfirma i verbali del consiglio di amministrazione e firma quelli del comitato di cui all'art. 14;

g) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio di amministrazione o dal presidente;

h) dà parere e formula proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo;

i) prende e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità di quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro;

l) provvede alla destinazione del personale ai vari uffici e servizi e dispone i trasferimenti del personale stesso e con l'approvazione del presidente solo nel caso di personale avente qualifica di dirigente;

m) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi, gli uffici e le dipendenze della Cassa.

Il direttore generale, inoltre, compie tutti gli atti non espressamente riservati ad altri organi della Cassa, informandone al più presto possibile il presidente.

Art. 22.

Il direttore generale è coadiuvato da due vice direttori generali ai quali potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni.

Art. 23.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dai due vice direttori generali in ordine di anzianità di carica o, se di nomina contemporanea, in ordine di anzianità di età o, in caso di assenza o di impedimento anche di questi ultimi, nell'ordine, da un dirigente o da un funzionario della Cassa all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

Titolo VII
PERSONALE

Art. 24.

Le funzioni esecutive della Cassa sono affidate al personale delle varie categorie agli ordini della direzione generale.

I diritti, i doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti di lavoro.

Art. 25.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la Cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni od altra causa, il consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per la estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con la Cassa prestiti contro cessione di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purchè siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio, il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione, l'acquisto, il miglioramento e l'ampliamento, nella zona di competenza della Cassa, di alloggi per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da eseguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza.

Titolo VIII
FILIALI

Art. 26.

Le filiali dipendono dalla direzione generale e possono essere classificate in sedi, succursali, agenzie e recapiti.

Il preposto a ciascuna filiale è designato dal direttore generale ed è responsabile del regolare funzionamento della filiale stessa.

Egli ha la rappresentanza della filiale nei limiti stabiliti dall'amministrazione.

Titolo IX
OPERAZIONI PASSIVE

Art. 27.

La Cassa riceve depositi a risparmio rilasciando appositi libretti. I libretti possono essere al portatore o nominativi, o nominativi ma pagabili al portatore.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia e degli accordi ai quali la Cassa abbia aderito, fissa le caratteristiche formali dei libretti di deposito e le varie categorie di depositi.

Art. 28.

I libretti al portatore possono avere una denominazione proposta dal depositante.

Sono cedibili con la semplice tradizione manuale ed i relativi rimborsi sono effettuati al presentatore del libretto senza responsabilità alcuna per la Cassa.

Art. 29.

Il libretto nominativo viene emesso senza responsabilità della Cassa in ordine alla identità ed esistenza della persona a cui viene intestato. I rimborsi possono essere effettuati solo al titolare, al suo legittimo rappresentante, eredi od aventi causa.

Possono emettersi libretti nominativi intestati al nome di più persone anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

Le variazioni della capacità di agire degli intestatari ed i mutamenti nelle persone designate quali legittimi rappresentanti non hanno efficacia nei confronti della Cassa se non le siano stati comunicati nelle forme valide ai sensi di legge.

Nel caso di fallimento occorrerà che la opposizione contro rimborsi a titolari falliti sia fatta mediante domanda scritta dal curatore.

Art. 30.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la Cassa. Il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore del libretto.

Ove però sia stato notificato alla Cassa il decesso del titolare o l'intervenuta perdita della sua capacità di agire, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 31.

La Cassa può istituire una categoria di libretti di risparmio speciale nominativi, da emettersi a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori od a favore di enti aventi scopi di beneficenza, di assistenza, di mutualità, di previdenza, di cooperazione e di istruzione.

L'ammontare delle somme depositate sulla categoria di libretti suddetti non può superare il 10% dei depositi complessivi raccolti dalla Cassa.

Art. 32.

La Cassa può emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 33.

I movimenti — versamenti e prelevamenti — sui depositi a risparmio devono essere annotati sui relativi libretti.

Se il titolare di un libretto a risparmio nominativo ha dato incarico alla Cassa di effettuare pagamenti a carattere ricorrente, sul libretto verrà posta una particolare annotazione ed in tal caso i prelievi potranno essere fatti dalla Cassa che provvederà alla relativa annotazione sul libretto alla prima presentazione.

Art. 34.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti o buoni fruttiferi si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il consiglio di amministrazione potrà stabilire norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati quando trattasi di libretti o buoni fruttiferi il cui credito sia contenuto nel limite di legge per l'adozione di tali norme.

Art. 35.

La Cassa riceve depositi vincolati a tempo, depositi giudiziali e con speciali condizioni.

Il vincolo o condizione deve essere di gradimento della Cassa.

I depositi a medio termine, che la Cassa raccoglie mediante emissione di buoni fruttiferi o con l'accensione di conti di deposito, non potranno superare nel complesso l'importo delle operazioni attive a medio e lungo termine che saranno indicate dall'organo di vigilanza.

Art. 36.

Delle variazioni dei tassi di interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi della Cassa. Le variazioni stesse hanno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo, per i quali la variazione del tasso ha effetto dalla scadenza dei rispettivi vincoli.

Con uguale affissione agli albi saranno rese note le norme particolari che il consiglio di amministrazione delibererà ai sensi dell'art. 27.

Art. 37.

Le registrazioni, le dichiarazioni di vincolo e le annotazioni in genere sui libretti non impegnano la Cassa se non siano controfirmate dal suo personale.

Art. 38.

I depositanti debbono presentare almeno una volta all'anno i loro libretti per il controllo. L'inosservanza di questa prescrizione libera la Cassa da ogni responsabilità in caso di errori e frodi che si fossero verificati successivamente all'annotazione dell'ultima operazione da parte della Cassa.

Art. 39.

La Cassa può ricevere depositi in conto corrente con libretto ed in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati in lire ed in altra valuta.

Delle somme il titolare può disporre con assegni o mediante disposizioni date per corrispondenza.

Art. 40.

La Cassa può scontare presso la Banca d'Italia e presso aziende ed istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni su tributi e cespiti nonchè i crediti e le annualità, di cui alle lettere *f*), *h*) ed *n*) dell'art. 41, contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà, nonchè effettuare riporti passivi.

Titolo X

OPERAZIONI ATTIVE

Art. 41.

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente, e riporti su titoli emessi o garantiti dallo Stato, e su altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le casse di risparmio;

b) acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a*) nonchè di quelli acquisibili in base ad autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) partecipazioni all'istituto di emissione, all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della Cassa, nonchè ad enti creati o promossi dallo Stato o dalla regione, o ai quali lo Stato o la regione commettono particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

d) crediti garantiti da ipoteca sui beni immobili o titoli del debito pubblico;

e) crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare), in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

f) mutui chirografari a regioni, a provincie, a comuni, a loro consorzi, ad enti pubblici, ad enti morali assistenziali e ad enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia di delegazioni su tributi e cespiti riscuotibili con la procedura prevista per le imposte dirette e delegabili per legge, a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali, pure delegabili per legge, e sui contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni;

g) prefinanziamenti, a favore degli enti indicati nella precedente lettera *f*), su mutui in corso di perfezionamento concessi dalla Cassa stessa o dalla Cassa depositi e prestiti o da istituti speciali di credito o da altri istituti di diritto pubblico previdenziali o assicurativi;

h) acquisto di crediti verso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni e le opere pie, purchè si tratti di crediti certi ed esigibili senza condizioni, a scadenze determinate, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, da regioni, provincie e comuni o da loro aziende in forza di leggi e convenzioni;

i) prestiti contro cessione di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purchè i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

l) anticipazioni ed aperture di credito, anche in forma di conto corrente, garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fedi di deposito (con annessa nota di pegno) emesse da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizione di legge, siano rappresentativi di merce o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal consiglio di amministrazione;

m) sconto di buoni del Tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a sei mesi;

n) sconto di cambiali e di note di pegno;

o) crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o fidejussioni, anche sotto forma di apertura di credito in conto corrente;

p) anticipazioni a regioni, provincie, comuni ed altri enti enti per i quali la Cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto e con l'osservanza delle dsposizioni di che agli articoli 42 e 43 in merito ai limiti di fido;

q) prestiti ai sensi della legge sui monti di credito su pegno;

r) depositi in conto corrente presso l'istituto di emissione, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, altre casse di risparmio e monti di credito su pegno di 1ª categoria, istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale ed altri istituti di credito dei quali la Cassa è partecipante, con la osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'organo di vigilanza;

s) acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

t) operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino la Cassa a compierle anche in deroga al proprio statuto;

u) finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione, secondo le modalità e le leggi vigenti.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo; eccezionalmente però — previa autorizzazione dell'organo di vigilanza — la Cassa potrà effettuare operazioni non contemplate da siffatta elencazione.

Art. 42.

Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 41 debbono essere assistite integralmente dall'obbligazione di almeno due nominativi (enti, società o pri-

vati) di notoria ed indiscussa solvibilità o, in luogo della seconda obbligazione, da una o più delle garanzie indicate nel presente statuto, con le modalità in esso fissate.

Per quanto concerne il limite di fido concedibile ad uno stesso obbligato, si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Art. 43.

La Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limti d'importo: 10% e 5% del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'organo di vigilanza, per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

Art. 44.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 41 verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione ed in ogni caso non inferiore al 10 %.

L'importo delle operazioni di cui alle lettere *e*) ed *l*) dello art. 41 non deve superare i due terzi del prezzo corrente, o del valore di stima accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore a sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Apposite norme regolamentari devono compiutamente disciplinare tutte le condizioni, limitazioni, modalità e termini da osservare per le operazioni di cui alle richiamate lettere *a*), *e*) ed *l*), dell'art. 41.

Art 45.

La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a sei mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a dodici mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *c*) dell'art. 41 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 46.

Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 41 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecati dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare delle ipoteche precedenti unitamente all'ammontare di quelle da iscrivere dalla Cassa non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da compagnia benvisa alla Cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della Cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

Art. 47.

Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali costanti in un periodo massimo di anni venti. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i cinque anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno durata non superiore ad anni cinque; eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri cinque anni.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di anni cinque con decurtazioni semestrali e, in linea eccezionale, anche annuali, tali che corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dell'ammontare originario.

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinché l'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino all'estinzione delle cambiali, anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle leggi ad essi relative, per la durata non superiore a quindici anni e nei limiti del 50 % del valore di borsa accertato all'atto della stipulazione.

Art 48.

Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *e*) dell'art. 41 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a cinque anni.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 41 debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni venti.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 41 dovranno avere pure durata non superiore ad anni venti.

Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 41 potranno avere una durata massima di dodici mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 49.

Le operazioni di cui alla lettera *i*) dell'art. 41 potranno essere effettuate, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, anche quando la durata, le modalità e le condizioni previste dalle disposizioni di legge che le regolano siano difformi da quelle contemplate dal presente statuto per le operazioni di categorie analoghe.

Art. 50.

Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 41: complessivamente 10% dello ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 41: complessivamente 15% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 5 % dello ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazione di fondi mediante aperture di credito in conto corrente, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 5% dello ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 41 ed operazioni di cui alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *s*) dell'art. 41, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31 del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100% del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 43 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20% e 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

Art. 51.

La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la

durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia ed assicurazione delle cose impegnate, nonché per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

Titolo XI
OPERAZIONI VARIE

Art. 52.

La Cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

a) accettare depositi a custodia ed in amministrazione;

b) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi e colli chiusi ed oggetti ingombranti;

c) assumere a richiesta della clientela il pagamento delle imposte, tasse e di oneri a carattere ricorrente previa copertura totale;

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi, previa totale copertura;

e) prestare cauzioni e fidejussioni a favore di terzi, con la osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 42 e 43 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Le fidejussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, sempreché queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per le prestazioni di cauzioni e fidejussioni devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

f) partecipare, con le debite autorizzazioni, a consorzi per il collocamento e l'assunzione di titoli di cui al punto *a*) dell'art. 41, ed a consorzi per il solo collocamento — attraverso il servizio dei propri sportelli — di altri titoli;

g) assumere le gestioni di magazzini generali, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

h) assumere la gestione di istituzioni di carattere economico e di patrimoni ai sensi delle leggi sulle casse di risparmio;

i) effettuare operazioni in cambi e valute con l'osservanza delle norme vigenti in materia e delle limitazioni, modalità e condizioni previste dal presente statuto per le operazioni similari in valuta italiana;

l) svolgere per conto terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per la Cassa;

m) gestire uffici viaggi e turismo.

Art. 53.

La Cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria e ricevitoria regionali, provinciali e comunali, nonchè i servizi di cassa o di tesoreria di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale come pure i servizi di corrispondenza di altre aziende o istituti di credito.

Art. 54.

Ad ogni effetto di legge si intende che i contraenti con la Cassa abbiano eletto domicilio presso la segreteria del comune ove la Cassa stessa ha la sede centrale.

Competente esclusivamente per ogni controversia sarà l'autorità giudiziaria di Treviso, salvo i casi previsti dalla legge.

Titolo XII
BILANCIO

Art. 55.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il consiglio di amministrazione, entro il 31 marzo approva il bilancio sentito il collegio sindacale, e delibera sull'assegnazione di almeno 5/10 degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

L'erogazione delle somme per beneficenza, assistenza e pubblica utilità sarà deliberata dal consiglio di amministrazione salvo il disposto dell'ultimo comma del presente articolo.

Il riparto della somma annualmente assegnata al fondo di beneficenza sarà fatto per la sede di Castelfranco Veneto in proporzione dei depositi raccolti nella zona, ed in nessun caso tale quota potrà essere inferiore all'interesse del 3,50% sul patrimonio apportato, dedotto un quinto di tale importo per le esigenze di carattere provinciale.

Nei riguardi di quest'ultima quota disporrà il consiglio di amministrazione sentito il comitato particolare della sede di Castelfranco Veneto, mentre l'erogazione della quota spettante alla beneficenza locale di Castelfranco Veneto sarà disposta da quel comitato particolare.

Art. 56.

La Cassa ha durata illimitata.

In caso di scioglimento o liquidazione della Cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità e di assistenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali la Cassa ha raccolto i suoi depositi, e sarà ripartito con la sede di Castelfranco Veneto, e per essa con le opere pie di Castelfranco Veneto chiamate a succederle, in proporzione dei depositi risultanti dall'ultimo bilancio tenendo presente come minimo il patrimonio della Cassa di Castelfranco Veneto risultante all'atto della sua fusione.

Titolo XIII
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 57.

Per le eventuali proposte di modifiche al presente statuto in quanto riguardino organizzazione e funzionamento della sede di Castelfranco Veneto, i due amministratori rappresentanti la zona di Castelfranco Veneto dovranno essere preventivamente informati degli argomenti da trattarsi.

Visto, *il Ministro del tesoro*
PANDOLFI

(7157)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1979.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia a r.l. « Nativitas », in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Tenuto conto della sentenza in data 21 marzo 1979 con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa edilizia a r.l. « Nativitas », con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia a r.l. « Nativitas », con sede in Roma, costituita per rogito notaio Roberto Janiri di Roma in data 3 marzo 1961 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Luciano Argiolas ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1979

p. *Il Ministro*: PICCINELLI

(7213)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1979.

Autorizzazione alla società « SOFRA - Società fiduciaria e di revisioni amministrative S.r.l. », in Venezia, all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « SOFRA - Società fiduciaria e di revisioni amministrative S.r.l. », con sede in Venezia, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « SOFRA - Società fiduciaria e di revisioni amministrative S.r.l. », con sede in Venezia, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

(7096)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1979.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia a r.l. « Paolo V », in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Tenuto conto della sentenza in data 28 febbraio 1979 con la quale il Tribunale di Roma ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa edilizia a r.l. « Paolo V », con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia a r.l. « Paolo V », con sede in Roma, costituita per rogito notaio Nazzareno Dobici di Roma in data 22 novembre 1962, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Lorenzo Arcidiacono ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1979

p. *Il Ministro*: PICCINELLI

(7212)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1979.

Autorizzazione alla società « COGEFI - Consulenze e gestioni fiduciarie - Società per azioni », in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « COGEFI - Consulenze e gestioni fiduciarie - Società per azioni », con sede in Roma, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « COGEFI - Consulenze e gestioni fiduciarie - Società per azioni », con sede in Roma, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

(7308)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1474/79 della commissione, del 13 luglio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1367/79, per quanto concerne taluni importi compensativi monetari e taluni coefficienti da applicare per i prodotti lattieri.

Regolamento (CEE) n. 1475/79 della commissione, del 13 luglio 1979, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicati nel n. L 178 *del* 16 *luglio* 1979.

(166/C)

Regolamento (CEE) n. 1476/79 della commissione, del 16 luglio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1477/79 della commissione, del 16 luglio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1478/79 della commissione, dell'11 luglio 1979, recante apertura di contingenti supplementari per le importazioni nella Comunità di taluni prodotti tessili originari di taluni paesi terzi partecipanti alla fiera commerciale di Berlino del 1979.

Regolamento (CEE) n. 1479/79 della commissione, del 16 luglio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 2041/75 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata nel settore dei grassi.

Regolamento (CEE) n. 1480/79 della commissione, del 16 luglio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 651/71 relativo ad alcune modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1481/79 della commissione, del 16 luglio 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 180 *del* 17 *luglio* 1979.

(167/C)

Regolamento (CEE) n. 1482/79 del Consiglio, del 16 luglio 1979, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di contingente tariffario comunitario di 38000 capi di giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna, della sottovoce ex 01.02 A II *b*) della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1483/79 del Consiglio, del 16 luglio 1979, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di 5000 capi di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine della sottovoce ex 01.02 A II *b*) della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1484/79 della commissione, del 17 luglio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1485/79 della commissione, del 17 luglio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1486/79 della commissione, del 17 luglio 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 1487/79 della commissione, del 17 luglio 1979, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1501/77 che fissa i centri d'intervento per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 1488/79 della commissione, del 17 luglio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 303/77, recante modalità generali d'applicazione per la fornitura di latte scremato in polvere e di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1489/79 della commissione, del 17 luglio 1979, recante applicazione, all'inizio della campagna 1979/1980, di una misura particolare d'intervento per il frumento tenero panificabile.

Regolamento (CEE) n. 1490/79 della commissione, del 17 luglio 1979, relativo alla sospensione delle gare permanenti in materia di esportazione di zucchero di cui ai regolamenti (CEE) n. 1634/77 e (CEE) n. 1790/77.

Regolamento (CEE) n. 1491/79 della commissione, del 17 luglio 1979, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Bulgaria.

Regolamento (CEE) n. 1492/79 della commissione, del 17 luglio 1979, che fissa l'importo supplementare per i prodotti di uova.

Regolamento (CEE) n. 1493/79 della commissione, del 17 luglio 1979, che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato.

Regolamento (CEE) n. 1494/79 della commissione, del 17 luglio 1979, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 1495/79 della commissione, del 17 luglio 1979, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1496/79 della commissione, del 17 luglio 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1497/79 della commissione, del 17 luglio 1979, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Pubblicati nel n. L 181 *del* 18 *luglio* 1979.

(168/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita in contenitori di cartone politenato delle acque minerali « Sacramora » e « San Giuliano ».

Con decreto 22 giugno 1979, n. 1945, la S.p.a. Fonte Sacramora, in Viserba di Rimini (Forlì), via Popilia, 97, già autorizzata con decreti ministeriali 11 dicembre 1978, n. 1762 e n. 1763, alla vendita in contenitori di vetro delle acque minerali « Sacramora » e « San Giuliano », è stata autorizzata alla vendita delle suddette acque minerali, fino al 30 settembre 1979, anche in contenitori di cartone politenato tetrapak delle capacità di mezzo litro ed un litro.

(7363)

Trasferimento delle autorizzazioni sanitarie dell'acqua minerale « Dolomiti » di Valli del Pasubio

Con decreto 22 giugno 1979, n. 1943, sono stati trasferiti alla S.p.a. Norda, in Milano, via Giannone, 9, i decreti ministeriali 15 febbraio 1960, n. 706, 7 dicembre 1971, n. 1189 e 22 dicembre 1978, n. 1824, concernenti autorizzazioni alla vendita dell'acqua minerale « Dolomiti » di Valli del Pasubio (Vicenza).

(7364)

Trasferimento delle autorizzazioni sanitarie dell'acqua minerale « Acquachiara » di Valli del Pasubio

Con decreto 22 giugno 1979, n. 1942, sono state trasferiti alla S.p.a. Norda, in Milano, via Giannone, 9, i decreti ministeriali 13 marzo 1974, n. 1456, 15 maggio 1974, n. 1476 e 22 dicembre 1978, n. 1824, concernenti autorizzazioni alla vendita della acqua minerale « Acquachiara » di Valli del Pasubio (Vicenza).

(7365)

MINISTERO DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1979 valevole per il 2° semestre 1979

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stato				
1	Rendita 5% 1935	70,05	67,55	63,05	60,80
2	Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica 1967-82)	89,95	87,20	80,96	78,48
3	» 5,50% » » 1968-83)	85,85	83,10	77,27	74,79
4	» 5,50% » » 1969-84)	82,50	79,75	74,25	71,78
5	» 6% » » 1970-85)	81,10	78,10	72,99	70,29
6	» 6% » » 1971-86)	78,95	75,95	71,06	68,36
7	» 6% » » 1972-87)	77,50	69,75	74,50	67,05
8	» 9% » » 1975-90)	85,10	80,60	76,59	72,54
9	» 9% » » 1976-91)	84,90	80,40	76,41	72,36
10	» 9% » » 1977-92)	88,15	83,65	79,34	75,29
11	» 10% (Cassa DD.PP. Sez. Aut. cr. com. e prov.)	83,10	78,10	79,79	70,29
12	Certificati di Credito del Tesoro 5,50% 1979	102,25	99,50	92,03	89,55
13	» » » 10% 1975-85	97,75	92,75	87,98	83,48
14	» » » 7% 1-7-1979 I e II tr. Ind. sem.	104,25	100,75	93,83	90,68
15	» » » 6,75% 6,7% 1-10-1979 I e II tr. Ind. sem.	107,60	100,85	96,84	90,77
16	» » » Ind. 6,35% 1-1-1978-80	107,25	100,90	96,53	90,81
17	» » » » 6,75% 1-3-1978-80	107,40	100,65	96,66	90,59
18	» » » » 6,35% 1-6-1978-80	107,10	100,75	96,39	90,68
19	» » » » 6,35% 1-8-1978-80	107,25	100,90	96,53	90,81
20	» » » » 6,35% 1-10-1978-80	107,05	100,70	96,35	90,63
21	Buoni del Tesoro novennali 5,50% 1° gennaio 1980	99,85	97,10	89,87	87,39
22	» » » 5,50% 1° aprile 1982	88,90	86,15	80,01	77,54
23	» » » 9% 1° aprile 1979	103,95	99,45	93,56	89,51
24	» » » 9% 1° ottobre 1979	103,35	98,85	93,02	88,97
25	» » » 9% 1° gennaio 1980	102,30	97,80	92,07	88,02
26	» » » 10% 1° gennaio 1981	102,00	97,00	91,80	87,30
27	» » poliennali 12% 1° gennaio 1982	105,25	99,25	94,73	89,33
28	» » » 12% 1° aprile 1982	104,90	98,90	94,41	89,01
29	» » » 12% 1° ottobre 1983	103,90	97,90	93,51	88,11
30	» » » 12% 1° ottobre 1987	102,10	96,10	91,89	86,49
	Titoli garantiti dallo Stato				
31	Prestito unificato Città di Napoli 5% (1881-1980)	87,40	84,90	78,66	76,41
32	» obbligazionario Città di Napoli 6% (1968-88)	81,30	78,30	73,17	70,47
33	» » » » 10% (1975-95)	91,70	86,70	82,53	78,03
34	Cassa di Risparmio di Bologna 4% - Conversione	88,25	86,25	79,43	77,63
35	Istituto Bancario S. Paolo di Torino 4% - Conversione	102,00	100,00	91,80	90,00
36	Consorzio Naz. Credito Agrario - Miglioramento 5% s.s. 1958-88 E.	66,95	64,45	60,26	58,01
37	E.N.E.L. 6% (1965-1985) I emissione	85,60	82,60	77,04	74,34
38	» 6% (1965-1985) II »	85,10	82,10	76,59	73,89
39	» 6% (1966-1986) I »	81,55	78,55	73,40	70,70
40	» 6% (1966-1986) II »	80,85	77,85	72,77	70,07
41	» 6% (1967-1987)	79,20	76,20	71,28	68,58
42	» 6% (1968-1988) I emissione	76,95	73,95	69,26	66,56
43	» 6% (1968-1988) II »	76,25	73,25	68,63	65,93
44	» 6% (1969-1989) I »	75,35	72,35	67,82	65,12
45	» 6% (1969-1989) II »	74,90	71,90	67,41	64,71
46	» 7% (1970-1985)	89,85	86,35	80,87	77,72
47	» 7% (1971-1986)	87,00	83,50	78,30	75,15
48	» 7% (1972-1987)	84,35	80,85	75,92	72,77
49	» 7% (1972-1992)	74,35	70,85	66,92	63,77
50	» 7% (1973-1993)	74,40	70,90	66,96	63,81

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1979 valevole per il 2° semestre 1979*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
51	E.N.E.L. 6,95% (1974-1981) - Indicizzato semestrale	131,75	124,80	118,58	112,32
52	» 9% (1974-1994)	87,45	82,95	78,71	74,66
53	» 9% (1975-1985)	98,45	93,95	88,61	84,56
54	» 10% (1975-1982) I emissione	100,40	95,40	90,46	85,86
55	» 10% (1975-1982) II »	99,05	94,05	89,15	84,65
56	» 10% (1976-1983)	97,75	92,75	87,98	83,48
57	» 6,70% (1976-1983) - Indicizzato semestrale	121,90	115,20	109,71	103,68
58	» 6,70% (1977-1984) » »	120,30	113,60	108,27	102,24
59	» 6,70% (1977-1984) II emissione »	120,40	113,70	108,36	102,33
60	» 12% (1978-1985)	103,35	97,35	92,05	87,62
61	» 12% (1965-1980)	103,25	97,25	92,93	87,53
62	» Europa 6% (1965-1980)	99,75	96,75	89,78	87,08
63	Consorzio di Credito OO.PP. 6% s.s. « A » (1966-1986)	81,20	78,20	73,08	70,38
64	» » » 6% s.s. « B » I emissione (1966-1996) . .	67,10	64,10	60,39	57,69
65	» » » 6% s.s. « B » II » (1967-1996) . .	68,40	65,40	61,56	58,86
66	» » » 6% s.s. « B » III » (1968-1998) . .	66,35	63,35	59,72	57,02
67	» » » 6% s.s. « B » IV » (1969-1999) . .	73,40	70,40	66,06	63,36
68	» » » 6% s.s. « B » V » (1970-2000) . .	80,15	77,15	72,14	69,44
69	» » » 7% s.s. « B » I » (1970-2000) . .	90,50	87,00	81,45	78,30
70	» » » 7% s.s. « B » II » (1971-2001) . .	96,50	93,00	86,85	83,70
71	» » » 6% s.s. « C » I » (1966-1996) . .	69,95	66,95	62,96	60,26
72	» » » 6% s.s. « C » II » (1967-1996) . .	64,30	61,30	57,87	55,17
73	» » » 6% s.s. « C » III » (1968-1998) . .	64,65	61,65	58,19	55,49
74	» » » 6% s.s. « Autostrade » I emiss. (1968-1998)	66,20	63,20	59,58	56,88
75	» » » 7% s.s. « » » I » (1970-1998)	67,55	64,05	60,80	57,65
76	» » » 7% s.s. « » » 1972-2001	66,85	63,35	60,17	57,02
77	» » » 8% s.s. « » » 1974-2002	69,50	65,50	62,55	58,95
78	» » » 8% s.s. « » » 1974-2004 II emiss.	68,75	64,75	61,88	58,28
79	» » » 8% s.s. « » » 1975-2005	67,65	63,65	60,89	57,29
80	» » » 9% s.s. « » » 1975-2001 I emiss.	82,00	77,50	73,80	69,75
81	» » » 9% s.s. « » » 1975-2005 II emiss.	79,60	75,10	71,64	67,59
82	» » » 9% s.s. « » » 1976-2006	78,25	73,75	70,43	66,38
83	» » » 10% s.s. « » » 1977-2006	83,25	78,25	74,93	70,43
84	E.N.I. 6% (1965-1980) II serie	98,00	95,00	88,20	85,50
85	I.M.I. 6% Fin. medie e piccole Ind. Manif. (1966-1983).	87,95	84,95	79,16	76,46
86	» 6% » » » » » (1968-1983).	83,85	80,85	75,47	72,77
87	» 6% s.s. « Autostrade » (1968-1998)	64,55	61,55	58,10	55,40
88	» 7% s.s. « » » (1973-2003) III emissione	66,30	62,80	59,67	56,52
	Obbligazioni bancarie internazionali				
89	B.I.R.S. Banca Internazionale Ricostruzione Sviluppo 7% (1972-1987) .	82,20	78,70	73,98	70,83
90	B.E.I. Banca Europea Internazionale Investimenti 6% (1965-1985). . .	83,40	80,40	75,06	72,36
91	» » » » » 6% (1966-1986). . .	82,15	79,15	73,94	71,24
92	» » » » » 6% (1967-1987). . .	81,45	78,45	78,31	70,61
93	» » » » » 6% (1968-1988). . .	81,40	78,40	73,26	70,56
94	» » » » » 7% (1971-1986). . .	91,90	88,40	82,71	79,56
95	» » » » » 7% (1972-1987). . .	85,95	82,45	77,36	74,21
	Titoli assimilati ai garantiti dallo Stato ai soli fini dell'accettazione in cauzione				
96	Consorzio di Credito OO.PP. 5% (1955-1966 - 1962-1994)	68,95	66,45	62,06	59,81
97	» » » 5,50% Serie trentennale	67,70	64,95	60,93	58,46
98	» » » 6% » »	65,60	62,60	59,04	56,34
99	» » » 7% » »	67,20	63,70	60,48	57,33

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1979 valevole per il 2° semestre 1979*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
100	Consorzio di Credito OO.PP. 8% emissione 1974	68,25	64,25	61,43	57,83
101	» » » 8% » 1975	68,00	64,00	61,20	57,60
102	» » » 9% » 1975	80,35	75,85	72,32	68,27
103	» » » 8% » 1976	69,80	65,80	62,82	59,22
104	» » » 9% » 1976	74,55	70,05	67,10	63,05
105	» » » 10% » 1977	82,65	77,65	74,39	69,89
106	» » » 10% » 1977	87,20	82,20	78,48	73,98
107	» » » 10% » 1978	86,60	81,60	77,94	73,44
108	» » » 5% Case agr s.s. (1962-1982)	90,50	88,00	81,45	79,20
109	» » » 6% » » » I emiss. (1964-1984)	86,25	83,25	77,63	74,93
110	» » » 6% » » » II » (1965-1985)	83,00	80,00	74,70	72,00
111	» » » 6% » » » III » (1966-1986)	81,40	78,40	73,26	70,56
112	» » » 6% Dotazione I emiss. (1966-1986)	84,35	81,35	75,92	73,22
113	» » » 6% Dotazione II emiss. (1966-1986)	81,80	77,80	73,62	70,02
114	» » » 6% Int. Stat. s.s. I emiss. (1966-1986)	80,05	77,05	72,05	69,35
115	» » » 6% » » » II » 1967-1987)	78,55	75,55	70,70	68,00
116	» » » 6% » » » III » (1968-1988)	75,90	72,90	68,31	65,61
117	» » » 6% » » » IV » (1969-1989)	74,85	71,85	67,37	64,67
118	» » » 6% » » » V » (1969-1989)	74,75	71,75	67,28	64,58
119	» » » 6% » » » VI » (1970-1990)	74,05	71,05	66,65	63,95
120	» » » 7% » » vent. I » (1970-1990)	76,75	73,25	69,08	65,93
121	» » » 7% » » » II » (1971-1991)	75,50	72,00	67,95	64,80
122	» » » 7% » » » III » (1971-1991)	75,20	71,70	67,68	64,53
123	» » » 7% » » » IV » (1972-1992)	74,95	71,45	67,46	64,31
124	» » » 7% » » » V » (1972-1992)	75,15	71,65	67,64	64,49
125	» » » 7% » » » VI »	75,00	71,50	67,50	64,35
126	» » » 7% » » » VII »	74,90	71,40	67,41	64,26
127	» » » 7% » » » VIII » (1974-1994)	75,30	71,80	67,77	64,62
128	» » » 9% » » (1974-1989).	85,45	80,95	76,91	72,86
129	» » » 9% » » I emiss. (1975-1990)	85,95	81,45	77,36	73,31
130	» » » 9% » » II » (1975-1990)	85,45	80,95	76,91	72,86
131	» » » 9% » » I » (1976-1990)	84,95	80,45	76,46	72,41
132	» » » 9% » » II »	85,00	80,50	76,50	72,45
133	» » » 10% Int. Stat. 1977-1992	90,85	85,85	81,77	77,27
134	» » » 10% » » 1977-1992 II emissione	90,35	85,35	81,32	76,82
135	» » » 10% » » 1978-1993	89,60	84,60	80,64	76,14
136	» » » 10% » » 1978-1988	94,50	89,50	85,05	80,55
137	» » » 6% A.N.A.S. s.s. (1966-1996)	85,35	82,35	76,82	74,12
138	» » » 7% » (1972-2002)	67,20	63,70	60,48	57,53
139	» » » 5% Città di Milano II emissione	79,80	77,30	71,82	69,57
140	» » » 7% » » 1972-1992	76,90	73,40	69,21	66,06
141	» » » 7% » » 1973-1993	72,80	69,30	65,52	62,32
142	» » » 10% » » 1975-1985	96,60	91,60	86,94	82,44
143	» » » 10% » » 1976-1988	94,15	89,15	84,74	80,24
144	» » » 5,50% FF.SS. (Serie speciale 1959)	101,75	99,00	91,58	89,10
145	» » » 5% » (» » 1960)	94,00	91,50	84,60	82,35
146	» » » 5% » (» » 1961)	90,75	88,25	81,68	79,43
147	» » » 6% » (» » 1965) I em.	84,60	81,60	76,14	73,44
148	» » » 6% » (» » 1965) II em.	84,25	81,25	75,83	73,13
149	» » » 6% » (» » 1966) I em.	81,70	78,70	73,53	70,83
150	» » » 6% » (» » 1966) II em.	80,50	77,50	72,45	69,75
151	» » » 6% » (» » 1967)	78,50	75,50	70,65	67,95
152	» » » 6% » (» » 1969) I em.	75,85	72,85	68,27	65,57
153	» » » 6% » (» » 1969) II em.	85,95	82,95	77,36	74,66
154	» » » 6% » (» » 1970)	76,70	73,70	69,03	66,33
155	» » » 7% » (» » 1971)	76,30	72,80	68,67	65,52

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1979 valevole per il 2° semestre 1979*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
156	Consorzio di Credito OO.PP. 7% FF.SS. (Serie speciale 1972)	76,70	73,20	69,03	65,88
157	» » » 7% » (» » 1972-92) II em.	74,95	71,45	67,46	64,31
158	» » » 5% Piano Verde (1961-81 I emiss.) . . .	93,00	90,50	83,70	81,45
159	» » » 5% » » (1962-82 II ») . . .	96,70	94,20	87,03	84,78
160	» » » 5% » » (1963-85 III emiss.). . .	87,05	84,55	78,35	76,10
161	» » » 6% » » (1964-84 I »). . .	87,00	84,00	78,30	75,60
162	» » » 6% » » (1965-85 II »). . .	84,60	81,60	76,14	73,44
163	» » » 6% » » (1975-85 III »). . .	82,60	79,60	74,34	71,64
164	» » » 6% » » (1965-85 IV »). . .	80,95	77,95	72,86	70,16
165	» » » 6% » » (1967-87 V »). . .	79,85	76,85	71,87	69,17
166	» » » 6% » » (1967-87 VI »). . .	77,90	74,90	70,11	67,41
167	» » » 6% » » (1968-88 VIII »). . .	75,40	72,40	67,86	65,16
168	» » » 6% » » (1969-89 VIII »). . .	74,95	71,95	67,46	64,76
169	» » » 7% » » (1971-91 I »). . .	77,95	74,45	70,16	76,01
170	» » » 7% » » (1971-91 II »). . .	77,00	72,50	69,30	65,25
171	Amministrazione Ferrovie dello Stato 6% (1967-1987) I e II tr. . . .	80,25	77,25	72,23	69,53
172	» » » » 6% (1968-1988) I, II e II tr. . .	77,50	74,50	69,75	67,05
173	» » » » 6% (1969-1989) I tr.	75,95	72,95	68,36	65,66
174	» » » » 7% (1970-1990) I e II tr. . . .	77,30	73,80	69,57	66,42
175	» » » » 7% (1971-1986) I e II tr. . . .	85,00	81,50	76,50	73,35
176	» » » » 7% (1972-1987) I e II tr. . . .	82,50	79,00	74,25	71,10
177	» » » » 7% (1973-1988).	82,20	78,70	73,98	70,83
178	» » » » 8% (1974-1984).	93,75	89,75	84,38	80,78
179	» » » » 10% (1975-1985).	98,95	93,95	89,06	84,56
180	» » » » 10% (1975-1985).	97,40	92,40	87,66	83,16
181	» » » » 10% (1976-1986).	96,90	91,90	87,21	82,71
182	» » » » 10% (1977-1987).	95,70	90,70	86,13	81,63
183	» » » » 10% (1977-1987) II emissione. . .	95,60	90,60	86,04	81,54
184	» » » » 10% (1978-1988).	94,90	89,90	85,41	80,91
185	» » » » 12% (1978-1988).	90,85	84,85	81,77	76,37
186	I.R.I. 5,50% (1959-1979)	102,00	99,25	91,80	89,33
187	» 5,50% (1960-1980)	96,80	94,05	87,12	84,65
188	» 5,50% (1961-1986)	79,45	76,70	71,51	69,03
189	» 5,50% (1963-1983)	88,55	85,80	79,70	77,22
190	» 6% (1964-1982) Giulia	93,40	90,40	84,06	81,36
191	» 6% (1965-1983)	88,20	85,20	79,38	76,68
192	» 7% Alfa Romeo (1970-1985)	81,75	78,25	73,58	70,43
193	E.N.I. (Ente Nazionale Idrocarburi) 6% (1964-1979)	98,00	95,00	88,20	85,50
194	» » » » 6% (1966-1981)	95,50	92,50	85,95	83,25
195	» » » » 5,50% Gela (1960-1979)	98,45	95,70	88,61	86,13
196	» » » » Sud 5,50% (1965-1980) IV serie .	95,45	92,70	85,91	83,43
197	» » » » » 5,50% (1962-1981) V serie . .	93,45	90,70	84,11	81,63
198	» » » » » 5,50% (1962-1981) VI serie .	93,75	91,00	84,38	81,90
199	» » » » » 6% (1964-1979) IX serie. .	102,20	99,20	91,98	89,28
200	» » » » » 6% (1965-1980) II serie . . .	96,70	93,70	87,03	84,33
201	Autostrade (Garanzia I.R.I.) 5,50% (1963-1988)	73,35	70,60	66,02	63,54
202	» » » 6,50% (1965-1985)	84,85	81,60	76,37	73,44
203	» » » 6% (1967-1987)	78,50	75,50	70,65	67,95
204	» » » 6% (1968-1988)	76,05	73,05	68,45	65,75
205	» » » 6% (1963-1986)	79,90	76,90	71,91	69,21
206	» » » 6% (1969-1989)	73,80	70,80	66,42	63,72
207	» » » 7% (1971-1986)	84,95	81,45	76,46	73,31
208	» » » 7% (1972-1988)	81,40	77,90	73,26	70,11
209	» » » 7% (1973-1991)	75,35	71,85	67,82	64,67
210	» » » 9% (1976-1986)	101,85	97,35	91,67	87,62
211	Autostrade 9% (1975-1982)	93,40	88,90	84,06	80,01

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1979 valevole per il 2° semestre 1979*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Obbligazioni fondiarie ed equiparate				
212	ISVEIMER 6% (1964-1979) IX emissione	102,00	99,00	91,80	89,10
213	» 6% (1964-1979) X »	99,75	96,75	89,78	87,08
214	» 6% (1965-1980) XI »	96,65	93,65	86,99	84,29
215	» 6% (1966-1981) XII »	94,95	91,95	85,46	82,76
216	» 6% (1967-1982) XIII » . .	92,10	89,10	82,89	80,19
217	» 6% (1967-1982) XIV »	90,55	87,55	81,50	78,80
218	» 6% (1968-1983) XV »	89,70	86,70	80,73	78,03
219	» 6% (1969-1984) XVI »	87,65	84,65	78,89	76,19
220	» 7% (1970-1985) XVII »	87,20	83,70	78,48	75,33
221	» 7% (1971-1986) XVIII »	85,95	82,45	77,36	74,21
222	» 7% (1971-1986) XIX »	83,70	80,20	75,33	72,18
223	» 7% (1972-1987) XX »	82,50	79,00	74,25	71,10
224	» 7% (1973-1988)	80,10	76,60	72,09	68,94
225	» 9% (1974-1984)	94,80	90,30	84,42	81,27
226	» 8% (1975-1985)	89,35	85,35	86,42	76,82
227	» 9% (1975-1990)	84,00	79,50	75,60	71,55
228	Istituto Italiano Credito Fondiario Roma 4% ord.	63,50	61,50	57,15	55,35
229	» » » » » 5% S.O. priv.	89, 0	86,70	80,28	78,03
230	» » » » » 6% S.O. conv. (ex. 5%) . .	65,55	62,55	59,00	56,30
231	» » » » » 5% S.S. priv. .	81,75	79,25	73,58	71,33
232	» » » » » 6% S.S. conv. (ex. 5%) .	76,60	74,60	68,94	67,14
233	» » » » » 6% Serie III	81,30	78,30	73,17	70,47
234	» » » » » 6% » I, II, V. . .	70,30	67,30	63,27	60,57
235	» » » » » 6% » IV . . .	67,35	64,35	60,62	57,92
236	» » » » » 6% » VI . . .	63,40	60,40	57,06	54,36
237	ITAL. Fondiario » » » 6% » VII	65,70	62,70	59,13	56,43
238	» » » » » 6% » VIII .	62,70	59,70	56,43	53,73
239	» » » » » 6% » IX	64,15	61,15	57,74	55,04
240	» » » » » 7% » I	73,35	69,85	66,02	62,87
241	» » » » » 7% » II	71,90	68,40	64,71	61,56
242	» » » » » 7% » III	76,10	72,60	68,49	65,34
243	» » » » » 7% » IV	79,30	75,80	71,37	68,22
244	» » » » » 7% » V	74,75	71,25	67,28	64,13
245	» » » » » 10% 1-4-1976/1996.	90,25	85,25	81,23	76,73
246	» » » » » 10% 1-10-1976/1996	89,30	84,30	80,37	75,87
247	» » » » » 10% 1-4-1977-2002.	87,80	82,80	79,02	74,52
248	» » » » » 11% 1-4-1977/1997.	93,75	88,25	84,38	79,43
249	» » » » » 11% 1-10-1977/1992	95,30	89,80	85,77	80,82
250	» » » » » 11% 1-4-1977/1987.	95,25	89,75	85,73	80,78
251	» » » » » 11% 1-10-1977/1977	93,60	88,10	84,24	79,29
252	Istituto Credito Fondiario Venezie 5%.	82,50	80,00	74,25	72,00
253	» » » » 6%.	73,00	70,00	65,70	63,00
254	» » » » 6% conversione	67,00	64,00	60,30	57,60
255	» » » » 6% «A»	73,00	70,00	65,70	63,00
256	» » » » 6% OO.PP.	65,00	62,00	58,50	55,80
257	» » » » 6% trentennale s.s.	65,00	62,00	58,50	55,80
258	» » » » 6% ventennale s.o.	65,00	62,00	58,50	55,80
259	» » » » 6% trentennale s.o.	65,00	62,00	58,50	55,80
260	» » » » 6% trentacinquennale s.o.	65,00	62,00	58,50	55,80
261	» » » » OO.PP. 6% s.s. ventennale	65,00	62,00	58,50	55,80
262	» » » » OO.PP. 6% s.s. trentennale	65,00	62,00	58,50	55,80
263	» » » » OO.PP. 6% s.o. ventennale.	65,00	62,00	58,50	55,80
264	» » » » OO.PP. 6% s.o. trentennale	65,00	62,00	58,50	55,80
265	» » » » OO.PP. 6% trentacinquennale . . .	65,00	66,00	58,50	55,80

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1979 valevole per il 2° semestre 1979*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
266	Istituto Credito Fondiario Venezie OO.PP. 6% s. norm.	65,00	62,00	58,50	55,80
267	» » » Regione Marchigiana 5%	82,95	80,45	74,66	72,41
268	» » » » » 6%	76,40	73,40	68,76	66,00
269	» » » » » 7%	77,50	74,00	69,75	66,06
270	» » » Trentino-Alto Adige 4%	82,00	80,00	73,80	72,00
271	» » » » » » 5%	90,50	88.00	81,45	79,20
272	» » » » » » 6% conversione	68,00	65,00	61,20	58,50
273	» » » » » » 6%	68,00	65,00	61,20	58,50
274	» » » » » » OO.PP. 5%	62,50	60,00	56,25	54,00
275	» » » » » » OO.PP. s.o. 9% II em. 15le	86,00	81,50	77,40	73,35
276	» » » » » » OO.PP. 6%	64,00	61,00	57,60	54,90
277	» » » della Liguria 5%	95,35	92,85	85,82	83,57
278	» » » » » 6%	70,15	67,15	63,14	60,44
279	» » » » » 9% serie XII	88,10	83,60	79,29	75,24
280	» » » della Toscana 6%	90,50	87,50	81,45	78,75
281	» » » del Piemonte-Val d'Aosta 6%	69,40	66,40	62,46	59,76
282	» » Sportivo 6% (1968-1982)	99,80	96,80	89,82	87,12
283	» » » 7% (1971-1986)	101,50	98,00	91,35	88,20
284	» » » 10% (1975-1985)	101,50	96,50	91,35	86,85
285	» » » 10% (1977-1987)	94,05	89,05	84,65	80,15
286	» » » 10% (1978-1988)	93,10	88,10	83,79	79,29
287	» » » 10% (1978-1980)	93,00	88,00	83,70	79,20
288	Cassa di Risparmio di Roma (decennale) 5%	106,35	103,85	95,72	93,47
289	» » » (quindicennale) 5%	94,45	91,95	85,01	82,76
290	» » » » 6% conversione	86,80	83,80	78,12	75,42
291	» » » » 6%	76,70	73,70	69,03	66,33
292	» » » (ventennale) 5%	77,25	74,75	69,53	67,28
293	» » » » 6% conversione	69,10	66,10	62,19	59,49
294	» » » » 6%	71,50	68,50	64,35	61,65
295	» » » (venticinquennale 5%	95,50	92,00	85,95	82,80
296	» » » » 6%	87,45	84,45	78,71	76,01
297	» » » » 6%	92,75	89,75	83,48	80,78
298	Cassa di Risparmio di Gorizia 5% I serie	96,00	93,50	86,40	84,15
299	» » » 5% II serie	96,00	93,50	86,40	84,15
300	» » V.E. di Palermo 5% I IV VI emissione	96,75	94,25	87,08	84,83
301	» » » » 5% II III IV e VII emissione	95,00	92,50	85,50	83,25
302	» » » » 6% conversione	81,00	78,00	72,90	70,20
303	» » » » 6% XI e XIII serie	80,80	77,80	72,72	70,02
304	» » » » 6% IX XII XIV XVI emissione	83,05	80,05	74,75	72,05
305	» » » » 6% XI XIII XV	85,50	82,50	76,95	74,25
306	» » di Calabria e Lucania 5%	82,50	80,00	74,25	72,00
307	» » » » » 6%	90,00	87,00	81,00	78,30
308	» » » » 6% conversione	82,50	79,50	74,25	71,55
309	Credito Fondiario 5%	89,30	86,80	80,37	78,12
310	» » 6% conversione	72,95	69,95	65,66	62,96
311	» » 6% 1985	90,30	87,30	81,27	78,57
312	» » 7%	89,10	85,60	80,19	77,04
313	» » 6% 1986	87,25	84,25	78,53	75,83
314	» » 6% 1987	99,00	96,00	89,10	86,40
315	» » 6% 1988	89,65	86,65	80,69	77,99
316	» » 6% 1990	74,35	71,35	66,92	64,22
317	» » 6% 1991	72,05	69,05	64,85	62,15
318	» » 6% 1992	71,80	68,80	64,62	61,92
319	» » 6% 1993	77,50	74,50	69,75	67,05
320	» » 6% 1995	75,45	72,45	67,91	65,21
321	» » 7% 1995	74,30	70,80	66,87	63,72

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1979 valevole per il 2° semestre 1979*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
322	Credito Fondiario 9% 1995	89,50	85,00	80,55	76,50
323	» » 6% 1996	77,50	74,50	69,75	67,05
324	» » 7% 1996	75,30	71,80	67,77	64,62
325	» » 9% 1996	83,35	78,85	75,02	70,97
326	» » 6% 1997	72,20	69,20	64,98	62,28
327	» » 6% 1998	70,95	67,95	63,86	61,16
328	» » 12% 1998 I emissione	100,85	94,85	90,77	85,37
329	» » 7% 1999	78,25	74,75	70,43	67,28
330	» » 10% 1997 I e II emissione	87,45	82,45	78,71	74,21
331	» » 10% 1997 III emissione	88,15	83,15	79,34	74,84
332	» » 11% 1997 I emissione	94,25	88,75	84,83	79,88
333	» » 7% 2000	76,35	72,85	68,62	65,57
334	» » 9% 2000	85,90	82,40	77,31	74,16
335	» » 9% 2001	84,05	79,55	75,65	71,60
336	» » 12% 1998 II emissione	101,00	95,00	90,90	85,50
337	» » OO.PP. 6% I serie (1961-1986)	72,15	69,15	64,94	62,24
338	» » OO.PP. (ventennale) 7% II emissione	80,00	76,50	72,00	68,85
339	» » OO.PP. (ventennale) 7% III emissione	73,25	69,75	65,93	62,78
340	» » OO.PP. (ventennale) 6% s.s.	71,25	68,25	64,13	61,43
341	OO.PP. s.o. 9% VI emissione	84,50	80,00	76,05	72,00
342	» » OO.PP. ventennale 7% II emissione	80,00	76,50	72,00	68,85
343	» OO.PP. ventennale 7% III emissione	73,25	69,75	65,93	62,78
344	» » OO.PP. ventennale 10% V emissione	93,20	88,20	83,88	79,38
345	» » OO.PP. s.o. 12% VI em.	100,50	94,50	90,45	85,05
346	» » OO.PP. Autostrade 6%	65,45	62,45	58,91	56,21
347	» » Autostrade 9% III emissione	86,50	82,00	77,85	73,80
348	» » » s.o. 6% I emissione	79,00	76,00	71,10	68,40
349	» » » s.o. 6% II emissione	81,00	78,00	72,90	70,20
350	» » » s.o. 7% III emissione	73,50	70,00	66,15	63,00
351	» » » s.o. 9% IV emissione	84,50	80,00	76,05	72,00
352	» » » s.o. 10% V emissione	92,45	87,45	83,21	78,71
353	Credito Industriale Sardo 6% (1964-1979)	102,50	99,50	92,25	89,55
354	» » » 6% (1965-1980) I emissione	97,35	94,35	87,62	84,92
355	» » » 6% (1965-1980) II emissione	96,85	93,85	87,17	84,47
356	» » » 6% (1966-1981)	95,90	92,90	86,31	83,61
357	» » » 6% (1968-1983)	88,05	85,05	79,25	76,55
358	» » » 6% (1969-1984)	87,15	84,15	78,44	75,74
359	» » » 7% (1970-1985)	89,00	85,50	80,10	76,95
360	» » » 7% (1971-1986)	85,95	82,45	77,36	74,21
361	» » » 7% (1971-1986) II emissione	83,90	80,40	75,51	72,36
362	» » » 7% (1972-1987)	82,20	78,70	73,98	70,83
363	» » » 7% (1973-1988)	80,75	77,25	72,68	69,53
364	» » » 9% (1974-1984)	97,15	92,65	87,44	83,39
365	» » » 9% (1974-1989)	88,60	84,10	79,74	75,69
366	» » » 9% (1975-1987)	91,65	87,15	82,49	78,44
367	» » » 9% (1975-1987) II emissione	90,75	86,25	81,68	77,63
368	» » » 9% (1976-1989)	84,30	79,80	75,87	74,82
369	» » » 10% (1976-1986)	99,65	94,65	89,69	85,19
370	» » » 12% (1977-1987)	101,75	95,75	91,58	86,18
371	Banca Nazionale del Lavoro Credito Fondiario 5%	86,00	83,50	77,40	75,15
372	» » » » Alb. e Tur. 5%	74,50	72,00	67,05	64,80
373	» » » » Alb. e Tur. 7% 1990	79,55	76,05	71,60	68,45
374	» » » Sez. Op. Pub. 5%	74,75	72,25	67,28	65,03
375	» » » Sez. Op. Pub. 6%	72,70	69,70	65,43	62,73
376	» » » Cred. Med. Picc. Ind. 6% s.s. (1968-1988) I e II tr.	78,80	75,80	70,92	68,22

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1979 valevole per il 2° semestre 1979*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
377	Banca Nazionale del Lavoro Cred. Med. Picc. Ind. 6% s.s. (1969-1989) III tr.	77,95	74,95	70,16	67,46
378	» » » » » » » 6% s.s. (1969-1989) II emissione	76,85	73,85	69,17	66,47
379	» » » » » » » 7% s.s. (1970-1990) II emissione	79,70	76,20	71,73	68,58
380	» » » » » » » 7% s.s. (1971-1991) II emissione	79,60	76,10	71,64	68,49
381	» » » » » » » 7% (1973-1993) III emissione	78,10	74,60	70,29	67,14
382	» » » » » » » 8% (1974-1994) IV emissione	90,00	86,00	81,00	77,40
383	» » » » » » » 9%	91,50	87,00	82,35	78,30
384	» » » » Ind. 1977-1997 10%	87,75	82,75	78,98	74,48
385	Banco di Sicilia 5%	97,50	95,00	87,75	85,50
386	» » 6% ord.	98,00	95,00	88,20	85,50
387	» » 6% conversione	98,00	95,00	88,20	85,50
388	» » 11% serie «C» vent.	94,20	88,70	84,78	79,83
389	» » 5% Cred. Ind. I e II serie	101,25	99,25	91,13	89,33
390	» » 5% OO.PP.	97,50	95,00	87,75	85,50
391	» » 6% OO.PP.	98,00	95,00	88,20	85,50
392	Industrializzazione della Sicilia 6% (IRFIS) 1965-1980 serie D-E . . .	97,50	94,50	87,75	85,05
393	» » » 6% » 1966-1981 serie F	95,75	92,75	86,18	83,48
394	» » » 6% » 1967-1982 serie G	92,95	89,95	83,66	80,96
395	» » » 6% » 1969-1984 serie H	84,55	81,55	76,10	73,40
396	» » » 7% » 1971-1986 VII emissione .	86,00	82,50	77,40	74,25
397	» » » 6% » 1973-1988 VII emissione .	81,35	78,35	73,22	70,52
398	» » » 7% » 1973-1988 VIII emissione.	79,00	75,50	71,10	67,95
399	» » » 9% » 1974-1989 IX emissione .	95,25	90,75	85,73	81,68
400	» » » 10% » 1976-1986 XI emissione .	95,75	90,75	86,18	81,68
401	Banco di Napoli 5%	94,00	91,50	84,60	82,35
402	» » 6% ord.	72,30	69,30	65,07	62,37
403	» » 6% conversione	73,05	70,05	65,75	63,05
404	» » 7% sez. C.F.	81,30	77,80	73,17	70,02
405	» » 9% sez. C.F.	94,40	89,90	84,96	80,91
406	» » 7% Cred. ind. (1971-1986) I emissione.	87,40	83,90	78,66	75,51
407	» » 7% Cred. ind. (1972-1987) II emissione	88,90	85,40	80,01	76,86
408	» » 7% Cred. ind. (1972-1987) III emissione	86,30	82,80	77,67	74,52
409	» » 6,50% Cred. ind. (1973-1980)	102,75	99,50	92,48	89,55
410	» » 7% Cred. ind. (1973-1988) IV emissione	84,15	80,65	75,74	72,59
411	» » 8,50% Cred. ind. (1975-1985)	88,10	83,85	79,38	75,47
412	» » 8,50% Cred. ind. (1975-1985)	88,20	83,95	79,39	75,56
413	Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde - Milano 3,50%	91,75	90,00	82,58	81,00
414	» » » » » » 4%	93,00	91,00	83,70	81,90
415	» » » » » » 5%	80,25	77,75	72,23	69,98
416	» » » » » » 6%	68,40	65,40	61,56	58,86
417	» » » » » » 9% (1975-1996) .	84,10	79,60	75,69	71,64
418	» » » » » » 10% 1976 II em..	87,30	82,30	78,57	74,07
419	» » » » » » 10% 1977 II em..	86,90	81,90	78,21	73,71
420	» » » » » » 10% 1978 I em. .	86,90	81,90	78,21	73,71
421	» » » » » » 6% OO.PP. (ex 5%)	66,30	63,30	59,67	56,97
422	» » » » » » 6% OO.PP. . .	63,95	60,95	57,56	54,86
423	» » » » » » 7% OO.PP. (1975-1966)	68,50	65,00	61,65	58,50
424	» » » » » » 10% OO.PP. 1977 vent.	86,50	81,50	77,85	73,35

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1979 valevole per il 2° semestre 1979*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
425	Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde - Milano 10% OO.PP. 1977 dec.	93,65	88,65	84,29	79,79
426	» » » » » » 9% OO.PP. (1975-1996) vent.	87,40	82,90	78,66	74,61
427	» » di Bologna 3,50%	86,75	85,00	78,08	76,50
428	» » » 4%	82,50	80,50	74,25	72,45
429	» » » 5% II serie	85,80	83,30	77,22	74,97
430	» » » 5% III serie	69,65	67,15	62,69	60,44
431	» » » 6% II e III serie conv.	68,15	65,15	61,34	58,64
432	» » » 6% (ex 5%)	68,10	65,10	61,29	58,59
433	» » » 7%	81,30	77,80	73,17	70,02
434	» » » 5% OO.PP.	67,70	65,20	60,93	58,68
435	» » » 6% OO.PP.	68,00	65,00	61,20	58,50
436	» » » 7% OO.PP.	68,40	64,90	61,56	58,41
437	Monte dei Paschi di Siena 5%	102,50	100,00	92,25	90,00
438	» » » 6% conversione	98,00	95,00	88,20	85,50
439	» » » 6%	98,00	95,00	88,20	85,50
440	» » » 6% OO.PP. (ex 5%)	98,00	95,00	88,20	85,50
441	» » » 6% OO.PP.	98,00	95,00	88,20	85,50
442	Istituto Bancario S. Paolo di Torino 3,50%	101,75	100.00	91,58	90,00
443	» » » » 5%	87,50	85,00	78,75	76,50
444	» » » » 6% conversione	72.50	69,50	65,25	62,55
445	» » » » 6%	71,95	68,95	64,76	62,06
446	» » » » 7%	82,80	79,30	74,52	71,37
447	» » » » 9%	87,00	82,50	78,30	74,25
448	» » » » 10% I serie 1976	87,85	82,85	79,07	74,57
449	» » » » 10% II serie 1976	87,60	82,60	78,84	74,34
450	» » » » 10% III serie 1977	87,50	82,50	78,75	74,25
451	» » » » 10% IV serie 1977	87,40	82,40	78,66	74,16
452	» » » » 10% V serie 1977	91,25	86,25	82.13	77.63
453	» » » » 10% VI serie 1977	93,60	88,60	84,24	79,74
454	» » » » 11% VII serie 1977	93,25	87,75	83,93	78,98
455	» » » » 11% VIII serie 1977	93,00	87,50	83,70	78,75
456	» » » » 11% IX serie 1978	92,70	87,20	83,43	78,48
457	» » » » 11% X serie 1978	90,15	84,65	81,14	76,19
458	» » » » 12% XI serie	102,25	96,25	92,03	86,63
459	» » » » 5% OO.PP.	66,25	63,75	59,63	57,38
460	» » » » 6% OO.PP.	66,75	63,75	60,08	57,38
461	» » » » 7%	70,60	67,10	63,54	60,39
462	» » » » 9%	81,10	76,60	72,99	68,94
463	» » » » 10% OO.PP. 1° 1976-1991	91,00	86,00	81,90	77,40
464	» » » » 10% OO.PP. 2° 1976-1991	90,40	85,40	81,36	76,86
465	» » » » 10% OO.PP. 3° 1976-1991	90,40	85,40	81,36	76,86
466	» » » » 11% OO.PP. 4° 1977-1992	95,10	89,60	85,59	80,64
467	» » » » 11% OO.PP. 5°	98,40	92,90	88,56	83,61
468	» » » » 12% OO.PP. 6° 1977-1992	100,25	94,25	90,23	84,83
469	» » » » 12% OO.PP. 7° 1977-1992	102,25	96,25	92,03	86,63
470	» » » » 12% OO.PP. 8° 1977-1992	99,95	93,95	89,96	84,56
471	» » » » 12% OO.PP. 9° 1977-1987	101,95	95,95	91,76	86,36
472	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità 5,50% ventennale	93,60	90,85	84,24	81,77
473	» » » » » 6% ventennale s.o.	79,30	76,30	71,37	68,67
474	» » » » » 7% quindicinale (1973-1989) II emissione	102,00	98,50	91,80	88,65
475	» » » » » 8% (1974-1979)	102,45	98,45	92,21	88,61
476	» » » » » 8% (1975-1980)	86,45	82,45	77,81	74,21
477	» » » » » 8% (1975-1980 II emissione	100,90	96,90	90,81	87,21

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel* 1° *semestre* 1979 *valevole per il* 2° *semestre* 1979

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
478	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità 9% (1976-1981)	99,55	95,05	89,60	85,55
479	» » » » » 9% (1977-1982)	97,25	92,75	87,53	83,48
480	» » » » » 10% (5le) s.o. (1977-1982) . .	99,75	94,75	89,78	85,28
481	» » » » » 10% (5le) s.o. (1978-1983) . .	99,75	94,75	89,78	85,28
482	» » » » » 10% (5le) s.o. (1978-1983) II e.	99,70	94,70	89,73	85,23
483	» » » » » 7% decenn. I em.	98,65	95,15	88,79	85,64
484	» » » » » 7% decenn. II em. 1971 . .	100,35	96,85	90,32	87,17
485	» » » » » 7% decenn. III em. 1972 . .	96,95	93,45	87,26	84,11
486	» » » » » 7% decenn. IV em. 1972 . .	95,70	92,20	86,13	82,98
487	» » » » » 7% decenn. V em. 1973. . .	92,75	89,25	83,48	80,33
488	» » » » » 7% (1974-1984) VII em. . .	94,50	91,00	85,05	81,90
489	» » » » » 8% (1974-1984)	87,90	83,90	79,11	75,51
490	» » » » » 8% 1974-1984) II em. . . .	89,25	85,25	80,33	76,73
491	» » » » » 8% (1975-1985)	90,60	86,60	81,54	77,94
492	» » » » » 8% (1975-1985)	90,40	86,40	81,36	77,76
493	» » » » » 9% (1976-1986)	91,30	86,80	82,17	78,12
494	» » » » » 9% (1976-1986) II em. . . .	88,25	83,75	79,43	75,38
495	» » » » » 10% (1977-1987)	94,40	89,40	84,96	80,46
496	» » » » » 10% (1977-1987) II emiss. . .	94,55	89,55	85,10	80,60
497	» » » » » 7% decenn. VI em. 1973 . .	93,60	90,10	84,24	81,09
498	» » » » » 10% (10le) s.o. (1978-1988) . .	94,20	89,20	84,78	80,28
499	» » » » » 10% (10le) s.o. (1978-1988) II e.	93,95	88,95	84,56	80,06
500	» » » » » 7% quind. s.o. I em. 1970 .	86,80	83,30	78,12	74,97
501	» » » » » 7% quind. s.o. II em. . . .	87,55	84,05	78,80	75,65
502	» » » » » 7% quind. s.o. III em. . . .	84,25	80,75	75,83	72,68
503	» » » » » 7% quind. s.o. IV em. . . .	84,00	80,50	75,60	72,45
504	» » » » » 7% quind. s.o. V em. . . .	83,85	80,35	75,47	72,32
505	» » » » » 7% quind. s.o. VI em. . .	81,60	78,10	73,44	70,29
506	» » » » » 7% quind. s.o. VII em. . .	81,45	77,95	73,31	70,16
507	» » » » » 7% (1973-1988) VIII em. . .	78,65	75,15	70,79	67,64
508	» » » » » 7% (1974-1989) IX em. . .	80,15	76,65	72,14	68,99
509	» » » » » 8% (1974-1989)	78,90	74,90	71,01	67,41
510	» » » » » 8% (1974-1989) II em. . . .	84,75	80,75	76,28	72,68
511	» » » » » 8% (1975-1990)	82,20	78,20	73,98	70,38
512	» » » » » 8% (1975-1990)	76,95	72,95	69,26	65,66
513	» » » » » 9% (1976-1991)	85,40	80,90	76,86	72,81
514	» » » » » 9% (1976-1991) II em. . . .	84,75	80,25	76,28	72,73
515	» » » » » 10% (1976-1991)	90,20	85,20	81,18	76,68
516	» » » » » 10% (1977-1992)	91,60	86,60	82,44	77,94
517	» » » » » 10% quind. (1977-1992) II em.	93,20	88,20	83,88	79,38
518	» » » » » 10% quind. (1978-1993) . . .	89,50	84,50	80,55	76,05
519	» » » » » 7% vent. I em.	74,90	71,40	67,41	64,26
520	» » » » » 7% vent. II em. 1972 s.o. .	73,55	70,05	66,20	63,05
521	» » » » » 7% vent. III em. 1972-1992 .	72,80	69,30	65,52	62,37
522	» » » » » 7% vent. IV em. 1973 . .	71,60	68,10	64,44	61,29
523	» » » » » 7% vent. V em. 1973 . .	71,30	67,80	64,17	61,02
524	» » » » » 7% vent. VI em. 1974-1994.	71,15	67,65	64,04	60,89
525	» » » » » 8% vent. 1974-1994	75,35	71,35	67,82	64,22
526	» » » » » 8% vent. 1975-1995	74,55	70,55	67,10	63,50
527	» » » » » 8% vent. 1976-1996 . . .	75,15	71,15	67,64	64,04
528	» » » » » 9% vent. I em. 1976-1996 .	80,95	76,45	72,86	68,81
529	» » » » » 9% vent. II em. 1976-1996 .	81,80	77,30	73,62	69,57
530	» » » » » 10% vent. 1977-1997	89,15	84,15	80,24	75,74
531	» » » » » 10% vent. 1978-1998	—	—	—	—
532	» » » » » 6% s.s. Export « A » 1968-1979	78,10	75,10	70,29	67,59
533	» » » » » 7% s.s. Export « A » I tr. . .	102,10	98,60	91,89	88,74

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1979 valevole per il 2° semestre 1979*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
534	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità 6% s.s. Export « B » 1968-1980	79,10	76,10	71,19	68,49
535	» » » » » 6% O. str. Mezz. s.s. III em. 1965-1980	100,75	97,75	90,68	87,98
536	» » » » » 6% O. str. Mezz. s.s. IV em. 1965-1980	99,00	96,00	89,10	86,40
537	» » » » » 6% O. str. Mezz. s.s. V em. 1965-1981	98,85	95,85	88,97	86,27
538	» » » » » 6% O. str. Mezz. s.s. V em. 1966-1986	98,85	95,85	83,97	86,27
539	» » » » » 6% s.s. Svil. Ind. I emiss. .	99,30	96,30	89,37	86,67
540	» » » » » 6% s.s. Svil. Ind. serie A . .	97,00	94,00	87,30	84,60
541	» » » » » 7% s.s. Svil. Ind. serie B . .	85,60	82,10	77,04	73,89
542	» » » » » 7% s.s. Svil. Ind. serie C . .	85,50	82,00	76,95	75,80
543	» » » » » 7% s.s. Svil. Ind. serie D . .	85,35	81,85	76,82	73,67
544	» » » » » 8% s.s. Svil. Ind. serie D (1970-1985)	78,60	74,60	70,74	67,14
545	» » » » » 8% s.s. Svil. Ind. serie E . .	82,30	78,30	74,07	70,47
546	» » » » » 7% s.s. Svil. Ind. serie E . (1970-1985)	85,35	81,85	76,82	73,67
547	» » » » » 7% s.s. Svil. Ind. serie F . .	81,85	78,35	73,67	70,52
548	» » » » » 8% s.s. Svil. Ind. serie F (1975-1985)	84,30	80,30	75,87	72,27
549	» » » » » 7% s.s. Svil. Ind. serie G . .	80,65	77,15	72,59	69,44
550	» » » » » 9% s.s. Svil. Ind. serie G (1970-1985)	84,75	80.25	76.28	72.23
551	» » » » » 7% s.s. Svil. Ind. serie H . .	81,85	78,35	73,67	70,52
552	» » » » » 8% s.s. Svil. Ind. serie H (1970-1985)	83,80	79,80	75,42	71,82
553	» » » » » 10% s.s. Svil. Ind. serie H (1970-1985)	93,25	88,25	83,93	79,43
554	» » » » » 7% s.s. Svil. Ind. serie I (1970-1985)	82,20	78,70	73,98	70,83
555	» » » » » 10% s.s. Svil. Ind. serie L	90,00	85,00	81,00	76,50
556	» » » » » 8% s.s. Svil. Ind. serie M (1970-1985)	80,95	76,95	72,86	69,26
557	» » » » » 10% s.s. Svil. Ind. serie M	87,20	82,20	78,48	73,98
558	» » » » » 8% s.s. Svil. Ind. serie O (1970-1985)	80,10	76,10	72,09	68,49
559	» » » » » 9% s.s. Svil. Ind. serie Q (1970-1985)	83,40	78,90	76,06	71,01
560	» » » » » 9% s.s. Svil. Ind. serie P (1970-1985)	83,40	78,90	75,06	71,01
561	» » » » » 10% s.s. Svil. Ind. serie R (1970-1985)	89,25	84,25	80,33	75,83
562	» » » » » 10% s.s. Svil. Ind. serie S (1970-1985)	94,50	89,50	85,05	80,55
563	» » » » » 10% s.s. Svil. Ind. serie T	88,50	83,50	79,65	75,15
564	Istituto Nazionale Credito Edilizio 5%	109,10	106,60	98,19	95,94
565	» » » » 9%	83,40	78,90	75,06	71,01
566	» » » » 10%	87,25	82,25	78,53	74,03
567	» » » » 10% (1978-1997).	87,30	82,30	78,57	74,07
568	» » » » 10% (1978-1978).	88,30	83,30	79,47	74,97
569	Mediocredito Centrale 6% (1970-1980)	97,30	94,30	87,57	84,87
570	» » 7% (1971-1979)	102,40	98,90	92,16	89,01
571	» » 7% (1971-1981) I emissione	101,75	98,25	91,58	88,43
572	» » 7% (1971-1981) II »	97,30	93,80	87,57	84,42
573	» » 7% (1972-1982) I »	94,75	91,25	85,28	82,13
574	» » 7% (1972-1982) II »	93,80	90,30	84,42	81,27
575	» » 7% (1973-1983) I »	90,65	87,15	81,59	78,44

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1979 valevole per il 2° semestre 1979*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
576	Mediocredito Centrale 7% (1973-1983) II emissione	90,00	86,50	81,00	77,85
577	» » 7% (1973-1983) III »	—	—	—	—
578	» » 8% (1974-1982) .	93,90	89,90	84,51	80,91
579	» » 9% (1974-1982)	97,20	92,70	87,48	83,43
580	» » 9% (1976-1983)	97,55	93,05	87,80	83,75
581	» » 10% (1976-1984)	99,90	94,90	89,91	85,41
582	» » 10% (1978-1984)	96,40	91,40	86,76	82,26
583	Consorzio Nazionale Cred. Agrario Miglioram. - serie C 5% (1948-1978)	83,60	81,10	75,24	72,99
584	» » » » » » D 5% (1953-1983)	83,80	81,30	75,42	73,17
585	» » » » » » F 5% (1963-1993)	62,30	59,80	56,07	53,82
586	» » » » » » G 6% (1970-1995)	65,45	62,45	58,91	56,21
587	» » » » » » H 7% s.s.. . . .	98,00	94,50	88,20	85,05
588	» » » » » » B 7%	90,45	86,95	81,41	78,26
589	» » » » » » I 8%	94,80	90,80	85,32	81,72
590	» » » » » » 75/L 9%	91,25	86,75	82,13	78,08
591	» » » » » » 77/M 10%	95,75	90,75	86,18	81,68
592	» » » » » » N 10% (1978-1998)	95,30	90,30	85,77	81,27
593	Istituto Mobiliare Italiano 5% XXIII emissione	91,25	88,75	82,13	79,88
594	» » » . 5,50% XXIV »	89,15	86,40	80,24	77,76
595	» » » 6% XXV »	91,65	88,65	82,49	79,79
596	» » » 6% XXVI »	78.40	75.40	70.56	67.86
597	» » » 6% XXVII »	75,15	72,15	67,64	64,94
598	» » » 7% XXVIII »	80,65	77,15	72,59	69,44
599	» » » 7% XXIX »	80,00	76,50	72,00	68,85
600	» » » 7% XXX »	95,75	92,25	86,18	83,03
601	» » » 7% XXXI » . .	100,65	97,15	90,59	87,44
602	» » » 7% XXXII (1971-1983).	92,05	88,55	82,85	79,70
603	» » » 7% XXXIII emis. non optate 1972-1988	79,80	76,30	71,82	68,67
604	» » » 7% XXXIV emissione 1971-1991	75,50	72,00	67,95	64,80
605	» » » 7% XXXV » 1972-1987 . .	79,95	76,45	71,96	68,81
606	» » » 37 - 7% 1973-1994	73,50	70,00	66,15	63,00
607	» » » 38 - 7% 1973-1994	72,10	68,60	64,89	61,74
608	» » » 39 - 7% 1973-1991 . . .	74,20	70,70	66,78	63,63
609	» » » 40 - 7% 1973-1993	97,50	94,00	87,75	84,60
610	» » » 41 - 8% 1974-1992	77,70	73,70	69,93	66,33
611	» » » 42 - 8% 1974-1994	73,70	69,70	66,33	62,73
612	» » » 43 - 8% 1974-1994	89,40	85,40	80,46	76,86
613	» » » 45 - 8% 1975-1985	87,95	83,95	79,16	75,56
614	» » » 46 - 8% 1975-1990	80,20	76,20	72,18	68,58
615	» » » 47 - 8% 1976-1982	95,35	91,35	85,82	82,22
616	» » » 48 - 10% 1975-1986	95,20	90,20	85,68	81,18
617	» » » 49 - 10% 1975-1993 . . .	87,10	82,10	78,39	73,89
618	» » » 50 - 10% 1976-1983	100,15	95,15	90,14	85,64
619	» » » 51 - 10% 1976-1986	97,05	92,05	87,35	82,85
620	» » » 52 - 10% 1976-1987	96,00	91.00	86,40	81,90
621	» » » 53 - 10% 1976-1981	100,20	95,20	90,18	85.68
622	» » » 54 - 10% 1977-1988 . .	92,45	87,45	83,21	78,71
623	» » » 55 - 12% 1977-1983	103,15	97,15	92,84	87,44
624	» » » 56 - 12% 1977-1989 . .	101,60	95,60	91,44	86,04
625	» » » 61 - 12% 1978-1983	102,15	96,15	91,94	86,54
626	» » » 63 - 10% 1978-1983 .	98,85	93,85	88,97	84,47
627	» » » 67 - 11% 1978-1989	96,20	90,70	86,58	81,63
628	» » » Sez. Aut. Cred. Nav. 1973-1991 7% . .	99,90	96,40	89,91	86,76
629	» » » » » » » 1975-1990 10%	93,00	88,00	83,70	79,20
630	» » » » » » » 1963-1980 6%	90,80	87,80	81,72	79,02
631	» » » » » » » 1967-1983 6% . . .	83,05	80,05	74,75	72,05
632	» » » » » » » 1970-1987 7% . . .	85,95	82,45	77,36	74,21
633	» » » 6,25% serie speciale 1964	90,32	87,20	81,29	78,48

(7045)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Nei dodici mesi compresi tra il giugno 1978 e il giugno 1979 l'indice è passato da 100 a 114,7 (centoquattordici virgola sette).

2) La variazione percentuale registrata dall'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nel mese di luglio 1979 rispetto al mese di luglio 1978 risulta pari a 14,9 (quattordici virgola nove).

(7412)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorsi pubblici, per esami, a complessivi trenta posti di addetto in prova, ruolo della carriera di concetto del personale addetto al traffico aereo.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 30 gennaio 1963, n 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Vista la legge 14 agosto 1974, n. 377;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Vista la legge 12 aprile 1968, n 482;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 agosto 1978, con il quale la Direzione generale dell'aviazione civile è stata autorizzata a bandire concorsi pubblici a posti di addetto nel ruolo della carriera di concetto del personale addetto al traffico aereo;
Visto il decreto interministeriale in data 2 settembre 1971 relativo al riconoscimento di alcuni diplomi di qualifica ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di addetto;
Visto il decreto ministeriale n. 11/704 del 29 dicembre 1978, con il quale è stato approvato, tra gli altri, il programma di esame per i concorsi di accesso al ruolo citato;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti concorsi pubblici, per esami, a posti di addetto in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale addetto al traffico aereo della Direzione generale dell'aviazione civile per le esigenze di servizio delle direzioni di circoscrizione aeroportuale aventi sede nelle seguenti regioni:

	Posti a concorso	Circoscrizioni aeroportuali
	—	—
a) Piemonte	4	(D.C.A. di Torino)
b) Lombardia .	12	(D.C.A. di Malpensa e di Milano-Linate)
c) Veneto, Friuli-Venezia Giulia	2	(D.C.A. di Venezia o di Gorizia-Ronchi dei Legionari o di Treviso)
d) Calabria ..	2	(D.C.A. di Reggio Calabria)
e) Sardegna	8	(D.C.A. di Alghero e di Cagliari)
f) Sicilia .	2	(D.C.A. di Palermo o di Trapani o di Pantelleria)

E' consentita la partecipazione ad uno soltanto dei concorsi sopraelencati. Qualora nella domanda di ammissione siano stati erroneamente indicati più concorsi, il candidato sarà ammesso soltanto al primo di essi.

I vincitori potranno, altresì, essere assegnati agli uffici controllo traffico aereo dipendenti dalle predette direzioni di circoscrizione aeroportuale.

Art. 2.

I posti di cui al precedente articolo sono ripartiti come segue:

a) 50 % per i candidati in possesso del diploma di perito aeronautico;

b) 50 % per i candidati in possesso di diplomi di istituto di istruzione secondaria di secondo grado diversi da quello indicato nella lettera *a*) o di diplomi di qualifica di:

addetti alla segreteria e amministrazione di albergo;
addetti agli uffici turistici;
addetti alle aziende di spedizione e trasporto;
corrispondenti commerciali in lingue estere.

E' escluso ogni altro diploma di qualifica.

I posti eventualmente non assegnati ad uno dei due gruppi di candidati per mancanza di idonei saranno conferiti all'altro gruppo secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 3.

Possono partecipare ai concorsi coloro che risultino in possesso dei seguenti requisiti oltre ai titoli di studio indicati nel precedente art. 2:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche nel caso di cumulo dei benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 50 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

3) godimento dei diritti politici;

4) buona condotta;

5) idoneità fisica all'impiego;

6) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Non possono prendere parte ai concorsi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti sopraindicati debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

L'esclusione dai concorsi, per mancanza di uno dei requisiti, può essere disposta in qualsiasi momento con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata, devono essere presentate o fatte pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio affari generali e del personale - Ufficio personale - Via Cristoforo Colombo n. 420 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'ufficio personale verrà apposto su ciascuna di esse.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) i candidati, oltre a precisare il concorso cui intendono partecipare, debbono dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e il nome (le donne coniugate dovranno aggiungere il cognome del marito);

2) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 3 dovranno indicare i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindervi);

3) la residenza;

4) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonché i precedenti penali eventualmente pendenti dei quali dovrà essere specificata la natura;

7) il titolo di studio posseduto;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) l'impegno a permanere, in caso di nomina, nella sede stabilita dall'amministrazione per un quinquennio dalla data di assunzione in servizio.

Dovranno essere, inoltre, indicati:

a) la lingua straniera (inglese o francese) scelta per la prova orale obbligatoria;

b) l'indirizzo (con il codice di avviamento postale) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

Non si terrà conto delle domande che risultino prive di autenticazione o nelle quali non sia stato specificato il concorso cui si intende partecipare.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) Elementi di diritto pubblico.

2) Elementi di diritto della navigazione aerea.

Colloquio:

Oltre alle materie delle prove scritte:

a) elementi di amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;

b) l'ordinamento della Direzione generale dell'aviazione civile; cenni sul registro aeronautico italiano e l'Aeroclub d'Italia;

c) le disposizioni fondamentali dello Stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

d) prova obbligatoria di lingua straniera consistente nella traduzione, in italiano e senza l'uso del vocabolario, di un brano riguardante un argomento professionale dall'inglese o dal francese nonché in una breve conversazione diretta ad accertare la capacità del candidato a comprendere e ad esprimersi nella lingua stessa.

Art. 6.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nella sala conferenze della stazione Termini, via Giolitti, 34, *nei giorni* 13 *e* 14 *novembre* 1979, *con inizio alle ore* 8,30.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Per lo svolgimento delle prove si osservano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte sarà comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione al colloquio.

Il colloquio non s'intenderà superato che il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

Art. 8.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nel colloquio.

Art. 9.

I candidati che avranno superato il colloquio dovranno far pervenire allo stesso indirizzo della domanda di ammissione, entro quindici giorni dalla data che sarà indicata nell'apposito invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli di precedenza nella nomina o di preferenza a parità di merito quali appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed estensioni.

I titoli si considerano validi anche se acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande purché possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei titoli suddetti, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità nei suoi confronti dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli stessi. Valgono al riguardo le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma del precedente art. 4.

Art. 10.

Per ciascuno dei concorsi indicati nell'art. 1 saranno predisposte autonome graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei oltre i vincitori.

Le graduatorie di merito, una per ciascun gruppo di candidati di cui al precedente art. 2, saranno formate secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai concorrenti nella votazione complessiva con l'osservanza delle disposizioni in materia di preferenza a parità di merito contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed estensioni.

Le graduatorie uniche dei vincitori saranno formate secondo l'ordine risultante dalle graduatorie di merito tenendo conto della ripartizione dei posti stabilita nel precedente art. 2 e delle precedenze nella nomina previste dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I posti eventualmente non assegnati ad uno dei due gruppi di candidati di cui al menzionato art. 2 per mancanza di idonei saranno conferiti all'altro gruppo secondo l'ordine della graduatoria.

Le graduatorie di cui ai precedenti commi e quelle degli idonei oltre ai vincitori, una per ciascun gruppo di candidati, saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate nel Bollettino ufficiale della Direzione generale dell'aviazione civile.

Di esse sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso risultino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad altrettante nomine secondo l'ordine di graduatoria degli idonei alla quale apparteneva il candidato o i candidati rinunciatari o dichiarati decaduti o dimissionari.

L'amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di conferire oltre ai posti messi a concorso, anche quelli disponibili alla data di approvazione delle singole graduatorie tenendo conto della ripartizione dei posti stabiliti nell'art. 2.

Qualora residui o si debba assegnare un posto, ai sensi del comma precedente, il posto stesso verrà conferito ad un perito aeronautico secondo l'ordine della relativa graduatoria.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie dei vincitori dovranno presentare allo stesso indirizzo della domanda entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti in bollo:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

5) titolo di studio in originale o copia autenticata;

6) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

7) certificazione attestante il diritto all'elevazione del limite di età qualora non sia stato presentato come titolo preferenziale.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

a) copia dello stato matricolare, su carta bollata, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

b) titolo di studio in originale o copia autenticata.

I candidati che si trovino alle armi per gli obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui al n. 6);

Essi produrranno un certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro posizione.

Per i candidati indigenti e per i profughi dai territori di confine si applicano le particolari disposizioni vigenti in materia.

La documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo presso altre amministrazioni dello Stato od enti di qualsiasi natura.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e sottopone a visita medica, da parte del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, i vincitori al fine di accertare se risultino fisicamente idonei al lavoro.

Nel caso di esito negativo, l'interessato può chiedere di essere sottoposto ad una visita di appello che viene eseguita presso il menzionato servizio sanitario da un medico con qualifica superiore a quella rivestita dal sanitario che ha emesso il primo giudizio.

Per ottenere la visita di appello, gli interessati dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di giorni dieci da quello di ricevimento della comunicazione dell'esito negativo, apposita istanza in bollo, allo stesso indirizzo della domanda di ammissione.

Saranno, in ogni caso, dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà di disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Art. 12.

I vincitori dei concorsi saranno nominati addetti in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto del personale addetto al traffico aereo della Direzione generale dell'aviazione civile.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabili di un ulteriore uguale periodo nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione.

Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Coloro che avranno ultimato favorevolmente il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo. Per essi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Sono esonerati dalla prova i vincitori che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

La commissione esaminatrice sarà nominata con decreto ministeriale e composta come segue:

un funzionario della Direzione generale dell'aviazione civile con qualifica non inferiore a dirigente superiore, presidente;

due professori d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado, membri;

due funzionari della Direzione generale predetta con qualifica non inferiore ad ispettore principale, membri.

Alla commissione verrà aggregato un membro aggiunto per ciascuna delle lingue straniere di cui al precedente art. 2 indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione.

Espleterà le funzioni di segretario della commissione un funzionario della carriera direttiva della Direzione generale suddetta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 giugno 1979

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1979
Registro n. 4 *Trasporti, foglio n.* 331

ALLEGATO *A*

Al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio affari generali e del personale - Ufficio personale - Via Cristoforo Colombo, 420 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . residente a . . . . in via . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, a . . . . posti (1) di addetto in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale addetto al traffico aereo della Direzione generale dell'aviazione civile per le esigenze di servizio delle/a direzioni/e di circoscrizione aeroportuale aventi/e sede nella/e regione/i (2) . . . .

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . . . il . . . . . (indicare, eventualmente, il titolo o i titoli che danno diritto alla elevazione del limite di età);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

di non aver riportato condanne penali (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate o le eventuali pendenze penali a proprio carico);

di essere in possesso del . . . . . . (indicare il titolo di studio posseduto) conseguito il . . . . . . presso . . . .;

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione (3); . . . .

di non aver mai prestato servizio alle dipendenze dello Stato (4);

di essere disposto in caso di nomina a raggiungere la sede stabilita dall'amministrazione ed a permanervi per un quinquennio dalla data di assunzione in servizio;

di non aver presentato altre domande di ammissione ai concorsi indetti con decreto ministeriale del 15 giugno 1979.

Per la prova orale obbligatoria di lingua straniera sceglie . . . . . (indicare la lingua prescelta: inglese o francese).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse al seguente indirizzo . . . . (indicare il c.a.p.).

Data, ...

Firma (5)

. . . .

---

(1) Indicare il numero dei posti del concorso prescelto.

(2) Indicare la regione prescelta (nella domanda dovrà essere indicato un solo concorso).

(3) Di aver prestato servizio militare di leva ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . ovvero di non aver prestato servizio militare perché . . . .

(4) Ovvero di aver prestato servizio dal . . . al . . . presso . . . . . e che tale servizio è cessato a motivo di . . . . . .

(5) La firma dovrà essere autenticata, a pena di inammissibilità, con le modalità indicate nell'art. 4.

(7105)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi pubblici a complessivi nove posti vacanti nel ruolo dell'Istituto elettrotecnico nazionale « G. Ferraris » di Torino.

L'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris », corso Massimo d'Azeglio, 42, 10125 Torino, bandisce i seguenti concorsi:

1) concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di collaboratore tecnico professionale in prova del ruolo tecnico professionale.

Requisiti richiesti:

a) requisiti generali per l'ammissione al pubblico impiego;

b) diploma di laurea in ingegneria elettronica o in fisica, conseguito da almeno due anni;

2) concorso, per titoli ed esami, a un posto di collaboratore in prova del ruolo amministrativo.

Requisiti richiesti:

a) requisiti generali per l'ammissione al pubblico impiego;

b) diploma di laurea in economia e commercio o in giurisprudenza o in scienze politiche;

3) concorso, per titoli ed esami, a un posto di operatore tecnico professionale del ruolo tecnico professionale, riservato al personale dell'Istituto, ai sensi dell'art. 21 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Requisiti richiesti: diploma di istruzione secondaria di primo grado oppure requisiti di cui al terzo comma dell'art. 21 della legge n. 70/75;

4) concorso a due posti di agente tecnico professionale in prova del ruolo tecnico professionale.

Requisiti richiesti:

a) requisiti generali per l'ammissione al pubblico impiego;

b) licenza elementare;

5) concorso ad un posto di archivista dattilografo in prova del ruolo amministrativo.

Requisiti richiesti:

a) requisiti generali per l'ammissione al pubblico impiego;

b) diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Termine perentorio di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione: 45 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente per dettagliate informazioni riguardanti i requisiti richiesti ed altre condizioni, nonchè per ottenere la copia integrale del bando di interesse.

(7344)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso, per titoli, per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1978, registro n. 42 Finanze, foglio n. 383, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1979, riguardante la nomina della commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visti gli atti delle sottocommissioni previste dall'art. 7, lettere *a)* e *b)*, del predetto decreto ministeriale 27 novembre 1978;

Vista la graduatoria formata dalla sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso e per la valutazione dei titoli;

Accertata l'osservanza del disposto dell'ultimo comma dell'art. 7 del ridetto decreto ministeriale 27 novembre 1978 e riconosciuta la regolarità procedurale delle operazioni di concorso;

Considerato che il candidato Grimaldi Agostino, compreso nella suddetta graduatoria, trentottesimo classificato, ha rinunciato al concorso medesimo;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati al concorso suindicato:

1. Capristo Carlo . . . . punti 15,40
2. Di Renzo Francesco . . . . . . » 15,25
3. Russoniello Sabino (figlio di invalido per servizio) . . . . » 15,00
4. Papi Edmondo (nato il 27 agosto 1953) . . » 15,00
5. Castellino Umberto (nato il 6 novembre 1953) » 15,00
6. Trinetti Giovanni (nato il 9 febbraio 1954) » 15,00
7. Parcu Pier Luigi (nato l'11 marzo 1954) . . » 15,00
8. Fabbiani Marco (nato il 3 settembre 1954) » 15,00
9. Zanini Gianni (nato il 14 settembre 1954) » 15,00
10. Lucchi Graziano (nato il 19 settembre 1954) » 15,00
11. Oreffice Giorgio (nato il 9 gennaio 1955) » 15,00
12. Provvedi Massimo (nato il 1° marzo 1955) » 15,00
13. Argirò Gennaro Maria (nato il 15 marzo 1955) » 15,00
14. Caperna Alessandro (nato il 26 aprile 1955) » 15,00
15. Carnazza Paolo (nato il 19 giugno 1955) . . » 15,00
16. Magrini Alunno Gabriele (nato il 13 luglio 1955) . . . . » 15,00
17. Mercaldo Luigi (nato il 21 agosto 1955) . . » 15,00
18. Schiesaro Giampaolo (nato il 24 settembre 1955) . . . . » 15,00
19. Bianchini Paolo (nato il 28 luglio 1956) . . » 15,00
20. Mosca Luigi (figlio di invalido di guerra, nato il 24 febbraio 1953) . . . . » 14,80
21. Filippi Vittorio (figlio di invalido di guerra, nato il 27 settembre 1954) . . . . . . » 14,80
22. Ciufo Claudio (nato il 3 aprile 1954) . . » 14,80
23. Spinoso Giuseppe (nato il 4 ottobre 1954) » 14,80
24. Fransoni Francesco (nato il 6 maggio 1955) » 14,80
25. Alì Antonio (nato il 14 settembre 1955) . . » 14,80
26. Grillo Girolamo (nato il 14 ottobre 1955) » 14,80
27. Liberatore Marco (nato il 6 maggio 1953) » 14,40
28. Lupo Maurizio (nato il 20 ottobre 1953) » 14,40

29. Corsetti Claudio (nato il 7 luglio 1954) . punti 14,40
30. Masia Salvatore (nato il 20 agosto 1955) » 14,40
31. Sabatini Mario » 14,00
32. Barbella Oreste (figlio di invalido per servizio) » 13,80
33. Iacono Sebastiano (nato il 16 gennaio 1953) » 13,80
34. Di Giglio Raffaello (nato il 13 aprile 1953) » 13,80
35. Pili Alessandro (nato il 2 luglio 1953) . » 13,80
36. Antista Antonio (nato il 6 settembre 1953) » 13,80
37. Nasoni Umberto (nato il 9 febbraio 1954) » 13,80
38. Faltelli Giancarlo (nato il 21 luglio 1955) » 13,80
39. Petronio Francesco (nato l'8 ottobre 1955) » 13,60
40. Falde Vincenzo (nato il 1° novembre 1955) » 13,60
41. Albani Giovanni » 13,40
42. Costantini Giordano » 13,20
43. Augelli Michele » 13,00
44. Mariani Giovanni Sebastiano (nato il 22 aprile 1953) » 12,80
45. Leanza Salvatore (nato il 1° febbraio 1954) » 12,80
46. Colucci Donato (nato il 19 settembre 1954) » 12,80
47. Pallara Giuseppe (nato il 10 aprile 1955) » 12,80
48. Perulli Maurizio (nato il 24 aprile 1955) » 12,80
49. Mauceri Giuseppe » 12,20
50. Domanico Attilio . » 12,00
51. Cannizzaro Raffaele » 11,60
52. Rebosio Pietro (nato il 27 ottobre 1954) » 10,80
53. Marangella Salvatore (nato il 16 settembre 1955) » 10,80
54. Palermiti Giovanni (figlio di invalido per servizio) » 10,00
55. Palazzolo Giuseppe » 10,00
56. Gennaro Natale » 9,40

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1) Capristo Carlo
2) Di Renzo Francesco
3) Russoniello Sabino
4) Papi Edmondo
5) Castellino Umberto
6) Trinetti Giovanni
7) Parcu Pier Luigi
8) Fabbiani Marco
9) Zanini Gianni
10) Lucchi Graziano
11) Oreffice Giorgio
12) Provvedi Massimo
13) Argirò Gennaro Maria
14) Caperna Alessandro
15) Carnazza Paolo
16) Magrini Alunno Gabriele
17) Mercaldo Luigi
18) Schiesaro Giampaolo
19) Bianchini Paolo
20) Mosca Luigi
21) Filippi Vittorio
22) Ciufo Claudio
23) Spinoso Giuseppe
24) Fransoni Francesco
25) Alì Antonio
26) Grillo Girolamo
27) Liberatore Marco
28) Lupo Maurizio
29) Corsetti Claudio
30) Masia Salvatore
31) Sabatini Mario
32) Barbella Oreste
33) Iacono Sebastiano
34) Di Giglio Raffaello
35) Pili Alessandro
36) Antista Antonio
37) Nasoni Umberto
38) Faltelli Giancarlo
39) Petronio Francesco
40) Falde Vincenzo
41) Albani Giovanni
42) Costantini Giordano
43) Augelli Michele
44) Mariani Giovanni Sebastiano
45) Leanza Salvatore
46) Colucci Donato
47) Pallara Giuseppe
48) Perulli Maurizio
49) Mauceri Giuseppe
50) Domanico Attilio

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto:

1) Cannizzaro Raffaele;
2) Rebosio Pietro;
3) Marangella Salvatore;
4) Palermiti Giovanni;
5) Palazzolo Giuseppe;
6) Gennaro Natale.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 marzo 1979

p. *Il Ministro*: ERMINERO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *luglio* 1979
Registro n. 26 *Finanze, foglio n.* 356

(7107)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Concorso a posti di medico condotto e di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Agrigento

Il medico provinciale informa che con decreto 30 luglio 1979, n. 2560, è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto e di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Agrigento al 30 novembre 1978.

Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12 del 30 novembre 1979.

(7375)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAVENNA

Concorso per il conferimento di quattro sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Ravenna

Con decreto 25 luglio 1979, n. 1814, è stata stralciata dal bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di quattro sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Ravenna di cui al decreto 18 dicembre 1975, n. 3265, la sede farmaceutica n. 34 del comune di Ravenna, frazione Porto Fuori, di nuova istituzione.

(7376)

OSPEDALE CIVILE « LANCIARINI » DI SASSOCORVARO

Concorso ad un posto di aiuto immunoematologo e servizio trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto immunoematologo e servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Sassocorvaro (Pesaro-Urbino).

(2619/S)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DEL TRASIMENO - PIEVESE DI CITTA' DELLA PIEVE

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Città della Pieve (Perugia).

(2622/S)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI BARI

Concorso a due posti di assistente di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Bari.

(2644/S)

OSPEDALE «BOLOGNINI» DI SERIATE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 31 ottobre 1979.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Seriate (Bergamo).

(2623/S)

OSPEDALE DI CASERTA

Concorso a due posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Caserta.

(2624/S)

OSPEDALI DI CHIARI E ROVATO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di otorinolaringoiatria;
due posti di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Chiari (Brescia).

(2625/S)

OSPEDALI «EUR-GARBATELLA» DI ROMA

Concorso ad un posto di aiuto di neurochirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di neurochirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale (sezione concorsi) dell'ente in Roma.

(2649/S)

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente cardiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente cardiologo (il numero dei posti è elevato a sei).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale (sezione concorsi) dell'ente in Roma.

(2650/S)

OSPEDALE DELLA VAL DI NIEVOLE DI PESCIA

Concorso ad un posto di aiuto di anatomia ed istologia patologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anatomia ed istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pescia (Pistoia).

(2620/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI MERATE

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia e fisioterapia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzeta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa, ripartizione personale dell'ente in Merate (Como).

(2621/S)

OSPEDALI DI SORESINA E CASTELLEONE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aituo di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 30 settembre 1979.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Soresina (Cremona).

(2628/S)

OSPEDALE CIVILE DI CODIGORO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Codigoro (Ferrara).

(2629/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE II » DI CATANIA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anatomia ed istologia patologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anatomia ed istologia patologica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale (divisione concorsi) dell'ente in Catania.

(2618/S)

OSPEDALE « POVERI INFERMI » DI BORGOSESIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Borgosesia (Vercelli).

(2627/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792260)